

N. R.G. 2996/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

**SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -**

**SPECIALIZZATA IMPRESA "A" CIVILE**

Il Tribunale delle Imprese di Milano, Sezione quattordicesima – Impresa A, composto dai Sig.ri Magistrati:

Dott. Claudio MARANGONI

Presidente

Dott. Stefano TARANTOLA

Giudice estensore

Dott.ssa Pierluigi PERROTTI

Giudice

ha pronunciato la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **2996/2015** promossa da:

**LUCINI&LUCINI HOLDINGS SRL** (C.F. 02540880123), con il patrocinio dell'avv. FRANCHINI VANESSA dell'avv. DI BELLA ANTONINO, dell'avv. DE MARCO RAFFAELLO

**LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS LTD** (C.F. 08456040966), con il patrocinio dell'avv. FRANCHINI VANESSA dell'avv. DI BELLA ANTONINO, dell'avv. DE MARCO RAFFAELLO

**ATTORE/I**

contro

**FALLIMENTO ADGLAMOR SRL - contumace**

**ALBERTO FASOLINI** (C.F. F5LLRT78C22H509V) - **contumace**



**ANDREA FILOPANTI** (C.F. FLPNDR84C16A794N ), con il patrocinio dell'avv. MANGIAFICO CLAUDIO e dell'avv.TROPEA GIULIANO

**PATRICK FASSI** (C.F. FSSPRC79E28I628M ), con il patrocinio dell'avv. MERLO DAVIDE MASSIMILIANO

**MARCO LANZOTTI** (C.F. LNZMRC77E15F133U ), con il patrocinio dell'avv. MANGIAFICO CLAUDIO

**MONIKA BERNAS** (C.F. BRNMKK79D49Z127H ), con il patrocinio dell'avv. MANGIAFICO CLAUDIO e dell'avv.TROPEA GIULIANO

**NATALIA PORCIUNCULAS** (C.F. PRCNLL88C68Z600V ), con il patrocinio dell'avv. D'ORAZIO DANIELA

**MARIA TERESA CURTO** (C.F. CRTMTR61P58Z600H ), con il patrocinio dell'avv. MANGIAFICO CLAUDIO

**GIORGIO PREMI** (C.F. PRMGRG85M10C933F ), con il patrocinio dell'avv. D'ORAZIO DANIELA

**RODOLFO SACCANI** (C.F. SCCRFL70E25H501C ), con il patrocinio dell'avv. D'ORAZIO DANIELA

### Conclusioni delle parti

**Per le parti attrici LUCINI&LUCINI HOLDINGS SRL e LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS LTD:**

Voglia questo ill.mo Tribunale adito, Sezione Specializzata in materia di Impresa A, *contrariis rejectis*, così giudicare

#### A. IN VIA PRELIMINARE

(1) confermare il provvedimento di descrizione, concesso inaudita altera parte nel procedimento cautelare R.G. n. 10505/2014, dal Giudice Designato Dott.ssa Paola Gandolfi in data 26 febbraio 2014 e confermato in sede di contraddittorio cautelare, in data 11 marzo 2014;

#### B. NEL MERITO

B.I nei confronti del Fallimento ADGLAMOR S.r.l.:

(2) ACCERTARE che le condotte poste in essere da ADGLAMOR S.r.l. (oggi fallita) anche in concorso con gli altri convenuti, costituiscono:

(a) abusiva sottrazione, rivelazione ed utilizzo delle informazioni aziendali segrete di Lucini&Lucini e, in particolare, del *database* di *e-mail* degli utenti, in violazione di quanto previsto ai sensi degli art. 98 e 99 c.p.i.;

(b) illeciti concorrenziali, sia sotto il profilo dello storno dei dipendenti di Lucini&Lucini, sia sotto il profilo della concorrenza parassitaria, ai sensi dell'art. 2598 c.c.;



(c) violazione dei diritti spettanti al costituutore di banca dati, ai sensi dell'art. 102-bis l.a., in particolare, nella forma dell'abusiva estrazione e reimpiego del *database* di *e-mail* degli utenti di Lucini&Lucini; e

(d) plagio dei contenuti creativi degli oroscopi sviluppati da Lucini&Lucini, nonché violazione dei diritti di privativa intellettuale, ai sensi degli artt. 12-bis, 64-bis e ss. l.a., spettanti a Lucini&Lucini in relazione al programma per elaboratore denominato "ADSEnder".

(3) ACCERTARE la responsabilità di ADGLAMOR S.r.l. (oggi fallita), in solido con gli altri convenuti, per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalle Attrici come in narrativa;

(4) INIBIRE al Fallimento ADGLAMOR S.r.l. l'utilizzo di tutti i dati ed informazioni, ivi inclusi gli indirizzi *e-mail* degli utenti ed i testi creativi, di proprietà di Lucini&Lucini, l'invio di comunicazioni di *Direct e-mail marketing* agli indirizzi contenuti nello stesso *database*, lo storno di dipendenti delle società del Gruppo

Lucini&Lucini, nonché il compimento di qualsiasi azione volta allo sviamento di uno o più clienti di Lucini&Lucini;

(5) FISSARE una penale per ogni inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti di inibitoria con riferimento ad ogni utilizzo illecito della banca dati, del *software* ADSEnder e dei contenuti creativi degli oroscopi, non inferiore ad Euro 50.000,00 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia;

(6) ORDINARE la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, in caratteri doppi del normale sui quotidiani "Corriere della Sera" ed "Il Sole 24 Ore", sulla rivista mensile "Wired" e sul sito web di ADGLAMOR S.r.l. (oggi fallita) per tre volte, anche non consecutive; il tutto a cura delle Attrici ed a spese dei Convenuti con diritto di rivalsa delle prime dietro semplice presentazione delle relative fatture;

(7) RIGETTARE le domande riconvenzionali dedotte nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta ADGLAMOR S.r.l. (oggi fallita);

B.II. nei confronti dei Signori Marco Lanzotti, Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Giorgio Premi, Rodolfo Sacconi, Natalia Porciunculas, Andrea Filopanti, Alberto Fasolini e Patrick Fassi:

(8) ACCERTARE che le condotte poste in essere dai Signori Marco Lanzotti, Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Giorgio Premi, Rodolfo Sacconi, Natalia Porciunculas, Andrea Filopanti, Alberto Fasolini e Patrick Fassi, anche in concorso con l'altra convenuta ADGLAMOR S.r.l. (oggi fallita), costituiscono:

(a) abusiva sottrazione, rivelazione ed utilizzo delle informazioni aziendali segrete di Lucini&Lucini e, in particolare, del *database* di *e-mail* degli utenti, in violazione di quanto previsto ai sensi degli art. 98 e 99 c.p.i.;



- (b) illeciti concorrenziali, sia sotto il profilo dello storno dei dipendenti di Lucini&Lucini, sia sotto il profilo della concorrenza parassitaria, ai sensi dell'art. 2598 c.c.;
- (c) violazione dei diritti spettanti al costituente di banca dati, ai sensi dell'art. 102-bis l.a., in particolare, nella forma dell'abusiva estrazione e reimpiego del *database* di *e-mail* degli utenti di Lucini&Lucini; e
- (d) plagio dei contenuti creativi degli oroscopi sviluppati da Lucini&Lucini, nonché violazione dei diritti di privativa intellettuale, ai sensi degli artt. 12-bis, 64-bis e ss. l.a., spettanti a Lucini&Lucini in relazione al programma per elaboratore denominato "ADSEnder"
- (9) ACCERTARE la responsabilità dei Signori Marco Lanzotti, Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Giorgio Premi, Rodolfo Saccani, Natalia Porciunculas, Andrea Filopanti, Alberto Fasolini, Patrick Fassi, in solido tra di loro e con ADGLAMOR S.r.l. (oggi fallita), per tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalle Attrici come in narrativa e per l'effetto:
- (10) CONDANNARE al risarcimento di tali danni i Signori Marco Lanzotti, Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Giorgio Premi, Rodolfo Saccani, Natalia Porciunculas, Andrea Filopanti, Alberto Fasolini e Patrick Fassi nella misura di Euro 4.651.974,36, o nella diversa misura che sarà liquidata dal Tribunale, oltre agli interessi legali sino al saldo e rivalutazione monetaria, il tutto ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c., nonché 125 c.p.i. e 158 l.a.;
- (11) INIBIRE ai Signori Marco Lanzotti, Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Giorgio Premi, Rodolfo Saccani, Natalia Porciunculas, Andrea Filopanti, Alberto Fasolini e Patrick Fassi, l'utilizzo di tutti i dati ed informazioni, ivi inclusi gli indirizzi *e-mail* degli utenti ed i testi creativi, di proprietà di Lucini&Lucini, l'invio di comunicazioni di *Direct e-mail marketing* agli indirizzi contenuti nello stesso *database*, lo storno di dipendenti delle società del Gruppo Lucini&Lucini, nonché il compimento di qualsiasi azione volta allo sviamento di uno o più clienti di Lucini&Lucini;
- (12) FISSARE una penale per ogni inosservanza successivamente constatata e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti di inibitoria con riferimento ad ogni utilizzo illecito della banca dati, del *software* ADSEnder e dei contenuti creativi degli oroscopi, non inferiore ad Euro 50.000,00 o nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
- (13) ORDINARE la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, in caratteri doppi del normale sui quotidiani "Corriere della Sera" ed "Il Sole 24 Ore", sulla rivista mensile "Wired" e sul sito web di ADGLAMOR S.r.l. (oggi fallita) per tre volte, anche non consecutive; il tutto a cura delle Attrici ed a spese dei Convenuti con diritto di rivalsa delle prime dietro semplice presentazione delle relative fatture;



(14) RIGETTARE le domande riconvenzionali dedotte nella comparsa di costituzione e risposta dei convenuti Signori Patrick Fassi e Alberto Fasolini, nonché in quelle dei Signori Marco Lanzotti, Giorgio Premi, Rodolfo Saccani e Natalia Porciunculas.

#### C. IN VIA ISTRUTTORIA

(15) RIGETTARE tutte le istanze istruttorie avversarie perché irrilevanti, esplorative e/o inammissibili per tutte le ragioni già esposte nella memoria ex art. 183.6 n. 3) c.p.c. del 18 novembre 2015 e in tutti gli altri scritti difensivi; *in subordine*, nella denegata ipotesi di ammissione delle istanze istruttorie dei convenuti, AMMETTERE a prova contraria rispetto alle stesse interrogatorio formale dei convenuti Signori Marco Lanzotti, Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Giorgio Premi, Rodolfo Saccani, Natalia Porciunculas, Andrea Filopanti, Alberto Fasolini, Patrick Fassi e prova per testi con i testi indicati e secondo i capitoli formulati nella memoria ex art. 183.6 n. 3) c.p.c. del 18 novembre 2015, da intendersi qui integralmente richiamata.

(16) nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui il Collegio dovesse ritenere la causa in tutto o in parte non matura per la decisione, AMMETTERE le

istanze istruttorie di Lucini&Lucini come formulate nell'atto di citazione del 14 gennaio 2015 e nei successivi scritti difensivi e quindi:

(a) disporre, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nei confronti del convenuto Fallimento, ordine di esibizione delle scritture contabili ed *e-mail* tecniche e commerciali relative all'attività di *e-mail marketing*, realizzazione del *software*, gestione dei contenuti creativi e del *database* utenti di ADGLAMOR S.r.l. *in bonis*, oggetto della causa;

(b) ordinare l'analisi del contenuto di tutti i dati e le informazioni (anche contabili e commerciali) dei *personal computer* e delle loro memorie (*hard disk*) acquisite nel procedimento di descrizione di cui alla procedura cautelare *ante causam* R.G. n. 10505/2014; e

(c) disporre consulenza tecnica d'ufficio sulle scritture contabili, fatture clienti, fatture fornitori, contratti commerciali (in essere e terminati) ed *e-mail* di ADGLAMOR S.r.l. *in bonis* inerenti: (a) l'attività di *e-mail marketing* oggetto della causa; (b) il *database* degli indirizzi *e-mail* degli utenti e i contenuti creativi oggetto della causa; (c) i contatti con dipendenti ed *ex* dipendenti di Lucini&Lucini aventi lo scopo specifico di danneggiare Lucini&Lucini; (d) il *software* utilizzato per l'invio delle DEM oggetto della causa; (e) le caselle di posta elettronica intestate a personale assunto nella Lucini&Lucini alla data della descrizione (un esempio a titolo indicativo e non esaustivo, la casella di posta elettronica marco.lucini@adglamor.com), il tutto al fine di confermare gli illeciti posti in essere dai convenuti e l'esatto ammontare dei danni patiti da Lucini&Lucini.

#### D. IN OGNI CASO:



Con vittoria di spese legali del presente giudizio, inclusi i procedimenti cautelari e dunque per l'effetto con vittoria tutte le spese di lite e di CTU, oltre IVA e CPA come per legge: (a) del procedimento cautelare ante causam R.G. 10505/2014 (inclusa la fase di reclamo R.G. 79336/2014); (b) del presente giudizio di merito R.G. 2996/2015; e (c) di tutti i sub-procedimenti cautelari in corso di causa R.G. 2996/2015-1, R.G. 2996/2015-2 (inclusa la fase di reclamo R.G. 653/2016), R.G. 2996/2015-3 e 2996/2015-4.

#### **Per parte convenuta NATALIA PORCIUNCULAS**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

- Nel merito: rigettare tutte le domande svolte nei confronti della signora Porciunculas in quanto infondate in fatto e in diritto.
- In via istruttoria: Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova articolati dalle attrici.
- Si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. e ss. alle attrici l'esibizione del LUL (Libro Unico del Lavoro) relativo al periodo 1/1/2011-31/12/2013, nella sua versione ufficiale vidimata dall'INAIL.
- Condannare le attrici ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
- Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

#### **Per parte convenuta ANDREA FILOPANTI**

Contrariis rejectis, voglia il Tribunale adito:

In linea preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Lucini & Lucini Holdings S.r.l..

Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Andrea Filopanti in ordine alla domanda risarcitoria, alla domanda di inibitoria, di richiesta di penale e di pubblicazione dell'emananda sentenza, non essendo stato nemmeno ipotizzato dalle attrici un uso diretto da parte del convenuto dei dati asseritamente sottratti, e pertanto ordinare l'estromissione dal giudizio del convenuto.

Nel merito: respingere le domande di accertamento e di condanna svolte dalle attrici nei confronti del convenuto Andrea Filopanti.

In via istruttoria preliminare: dichiarare che il provvedimento cautelare di descrizione, e l'intero fascicolo di cui al procedimento cautelare R.G. N. 20505/2014, sono inopponibili al convenuto. Disporsi l'espunzione dal giudizio di tutti i documenti prodotti dalle attrici dopo il deposito della memoria di cui all'art. 183 VI comma nr. 3, in quanto tardivi e per i quali le attrici non hanno proposto istanza di rimessione in termini ed il G.I. non l'ha assentita.



Disporsi la remissione in istruttoria per l'escussione dei testi sui capitoli di prova nr. 4-5-6, ammessi dal G.I. a scioglimento della riserva assunta l'1.12.2015.

In ogni caso: vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario; ponendosi in ogni caso le spese di C.T. integralmente a carico delle attrici con conseguente condanna al rimborso di quanto erogato dal sig. Filopanti.

### **Per parte convenuta PATRICK FASSI**

Rifiutato il contraddittorio in ordine ad eventuali domande nuove la difesa di Fassi Patrick così precisa le proprie

conclusioni

Vorrà l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*,

in via istruttoria

- ammettere tutte le domande, istanze e richieste istruttorie già formulate nelle memorie ex art 183 VI comma n. 1-2-3 c.p.c da intendersi qui integralmente richiamate.

nel merito

- respingere tutte le domande formulate nei confronti del signor Patrick Fassi perchè infondate in fatto ed in diritto.

- con vittoria di spese di lite.

### **Per parte convenuta MARCO LANZOTTI**

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così giudicare:

In via preliminare:

1) revocare l'ordinanza della Dott.ssa Alima Zana del 21/06/2016 emessa all'esito del sub-procedimento cautelare RG n. 2996/2015-3

In via principale:

2) dichiarare improcedibili e/o inammissibili e comunque re-spingere nel migliore dei modi le domande tutte di parte attrice per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

In via riconvenzionale:

3) accertare e dichiarare la responsabilità delle società attrici LUCI-NI & LUCINI HOLDINGS S.R.L. e LUCINI & LUCINI COMMUNI-CATIONS LTD, per i danni non patrimoniali derivati al sig. Marco Lanzotti in conseguenza della pubblicazione su internet dell'ordinanza del Tribunale di Milano – Dott.ssa Paola



Gandolfi, emessa in data 12/12/2014 a conclusione del procedimento cautelare iscritto sub R.G. 10505/2014 ad opera di parte attrice con le modalità con cui è avvenuta e, per l'effetto, condannare LUCINI & LUCINI HOLDINGS S.R.L., e LUCINI & LUCINI COMMUNICATIONS LTD, al risarcimento del danno che si ritiene opportuno quantificare in € 5.000, o nella maggiore o minore somma che potrà essere liquidata dal giudice, eventualmente anche in via equitativa.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

### **Per parte convenuta MONIKA BERNAS**

Contrariis rejectis, voglia il Tribunale adito:

In linea preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva di Lucini & Lucini Holdings S.r.l..

Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Monika Bernas in ordine alla domanda di inibitoria, di richiesta di penale e di pubblicazione dell'emananda sentenza, non essendo stato nemmeno ipotizzato dalle attrici un uso diretto da parte del convenuto dei dati asseritamente sottratti.

Nel merito: respingere le domande di accertamento e di condanna svolte dalle attrici nei confronti della convenuta Monika Bernas.

In via istruttoria preliminare: dichiarare che il provvedimento cautelare di descrizione, e l'intero fascicolo di cui al procedimento cautelare R.G. N. 20505/2014, sono inopponibili alla convenuta. Disporsi l'espunzione dal giudizio di tutti i documenti prodotti dalle attrici dopo il deposito della memoria di cui all'art. 183 VI comma nr. 3, in quanto tardivi e per i quali le attrici non hanno proposto istanza di rimessione in termini ed il G.I. non l'ha assentita.

Disporsi la remissione in istruttoria per l'escussione dei testi sui capitoli di prova nr. 1-2-3-4, ammessi dal G.I. a scioglimento della riserva assunta l'1.12.2015.

In ogni caso: vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario; ponendosi in ogni caso le spese di C.T. integralmente a carico delle attrici con conseguente condanna al rimborso di quanto erogato dalla sig.ra Bernas.

### **Per parte convenuta MARIA TERESA CURTO**

Piaccia al Tribunale Ill.mo, respinta ogni diversa e contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, dichiarare improcedibili e/o inammissibili e comunque respingere nel migliore dei modi le domande tutte di parte attrice per le ragioni esposte nei precedenti scritti difensivi, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.



**Per parte convenuta GIORGIO PREMI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

- Nel merito: rigettare tutte le domande svolte nei confronti del signor Premi in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria: Si chiede l'ammissione e l'escussione dei seguenti capitoli di prova:

- 1) "Vero che lei veniva assunto in Lucini&Lucini nel giugno 2013 come sviluppatore e avrebbe dovuto sostituire il signor Giorgio Premi a far data dal 5/7/2013".
  - 2) "Vero che dalla sua assunzione fino al 5/7/2013 lavorò in affiancamento al signor Giorgio Premi".
  - 3) "Vero che lei fu licenziato dopo due mesi dalla sua assunzione".
  - 4) "Vero che nei primi giorni in cui lei ha lavorato presso Lucini&Lucini in affiancamento del signor Giorgio Premi ha assistito alle operazioni, effettuate dal signor Premi e dal signor Saccani, di ultima stesura della documentazione del progetto ADSender che era inserita tutta all'interno del repository del software (GIT) aziendale di Lucini&Lucini".
  - 5) "Vero che nel periodo in cui lei ha lavorato presso Lucini&Lucini ha utilizzato la documentazione Doxygen del progetto ADSender, preparata dal signor Premi e dal signor Saccani, che era presente all'interno del repository del software (GIT) aziendale di Lucini&Lucini, quindi a disposizione dell'azienda".
- Sui capitoli da 1 a 5 si indica a teste: Francesco Gasparetto.
- 6) "Vero che nel periodo in cui era impiegato o collaborava in Lucini&Lucini lei faceva parte del team di sviluppo del software ADSender".
  - 7) "Vero che, tutti coloro che lavoravano nel team di sviluppo del software ADSender utilizzavano l'account Google Docs (ora Google Drive) per condividere appunti ed elenchi di attività da svolgere".
  - 8) "Vero che nel corso dell'attività di sviluppo del software ADSender per ogni passaggio di avanzamento del progetto che ciascun sviluppatore svolgeva il codice sorgente veniva archiviato nell'archivio aziendale GIT insieme alla descrizione del lavoro effettuato (Commento GIT)".
  - 9) "Vero che, tutti coloro che lavoravano nel team di sviluppo del software ADSender e utilizzavano l'account Google Docs (ora Google Drive) avevano la possibilità di fare un backup dei suoi contenuti".
  - 10) "Vero che, tutti coloro che lavoravano nel team di sviluppo del software ADSender, avevano accesso ai documenti Google Docs di cui al capitolo 6 con un account gratuito di tipo individuale".
  - 11) "Vero che il signor Marco Lucini aveva accesso a tutti i contenuti Google Docs di cui al capitolo 6".
  - 12) "Vero che nel periodo 2011-2013 e comunque nel periodo in cui lei lavorava o collaborava con Lucini&Lucini l'accesso alla banca dati aziendale era consentito a tutti gli sviluppatori, anche neo assunti, e anche ai consulenti esterni".



Sui capitoli da 6 a 12 si indicano a testi: Matteo Nastasi, Michele Scordia, Isidoro Ghezzi, Christian Ronzio, Mauro Foti, Alessandro De Filippo, Francesco Gasparetto.

Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria su eventuali capitoli di prova articolati dalle attrici.

Si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. e ss. alle attrici l'esibizione del LUL (Libro Unico del Lavoro) relativo al periodo 1/1/2011-31/12/2013, nella sua versione ufficiale vidimata dall'INAIL.

- Condannare le attrici ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.

- Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

### **Per parte convenuta RODOLFO SACCANI**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,

- Nel merito: rigettare tutte le domande svolte nei confronti del signor Saccani in quanto infondate in fatto e in diritto.

- In via istruttoria: Si chiede l'ammissione e l'escussione dei seguenti capitoli di prova con i testi indicati:

7. "Vero che nel periodo in cui era impiegato o collaborava in Lucini&Lucini lei faceva parte del team di sviluppo del software ADSender".

8. "Vero che, tutti coloro che lavoravano con lei nel team di sviluppo del software ADSender utilizzavano l'account Google Docs (ora Google Drive) per condividere appunti ed elenchi di attività da svolgere".

9. "Vero che nel corso dell'attività di sviluppo del software ADSender di cui al punto 7, per ogni passaggio di avanzamento del progetto che ciascun sviluppatore svolgeva, il codice sorgente veniva archiviato nell'archivio aziendale GIT insieme alla descrizione del lavoro effettuato (commento GIT)".

10. "Vero che, tutti coloro che lavoravano nel team di sviluppo del software ADSender e utilizzavano l'account Google Docs (ora Google Drive) avevano la possibilità di fare un backup dei suoi contenuti".

11. "Vero che, tutti coloro che lavoravano nel team di sviluppo del software ADSender, avevano accesso ai documenti Google Docs di cui al punto 7 con un account google gratuito di tipo individuale".

12. "Vero che il signor Marco Lucini aveva accesso a tutti i contenuti Google Docs di cui al punto 7".

13. "Vero che nel periodo 2011-2013 e comunque nel periodo in cui lei lavorava o collaborava con Lucini&Lucini l'accesso alla banca dati aziendale era consentito a tutti gli sviluppatori, anche neo assunti, e anche ai consulenti esterni"



Sui capitoli da 7 a 13 si indicano a testi: Matteo Nastasi, Michele Scordia, Isidoro Ghezzi, Christian Ronzio, Mauro Foti, Alessandro De Filippo, Francesco Gasparetto.

14. “Vero che lei veniva assunto in Lucini&Lucini nel giugno 2013 come sviluppatore e avrebbe dovuto sostituire il signor Giorgio Premi a far data dal 5/7/2013”.

15. “Vero che dalla sua assunzione fino al 5/7/2013 lavorò in affiancamento al signor Giorgio Premi”.

16. “Vero che lei fu licenziato dopo due mesi dalla sua assunzione”.

17. “Vero che nei primi giorni in cui lei ha lavorato presso Lucini&Lucini in affiancamento del signor Giorgio Premi ha assistito alle operazioni, effettuate dal signor Premi e dal signor Saccani, di ultima stesura della documentazione del progetto ADSender che era inserita tutta all’interno del repository del software (GIT) aziendale di Lucini&Lucini”.

18. “Vero che nel periodo in cui lei ha lavorato presso Lucini&Lucini ha utilizzato la documentazione Doxygen del progetto ADSender, preparata dal signor Premi e dal signor Saccani, che era presente all’interno del repository del software (GIT) aziendale di Lucini&Lucini, quindi a disposizione dell’azienda”.

Sui capitoli da 14 a 18 indica a teste: Francesco Gasparetto.

Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di parte attrice.

Si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 cpc e ss. L’esibizione del LUL relativo al periodo 1.1.2011-31.12.2013, nella sua versione ufficiale vidimata dall’INAIL.

- Condannare le attrici ai sensi dell’art. 96 cpc al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d’ufficio in via equitativa.

- Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’atto di citazione introduttivo del giudizio le società attrici **LUCINI & LUCINI HOLDINGS srl** (già LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS EUROPE S.r.l., già GRIF.INTER@CTIVE S.r.l.) e **LUCINI & LUCINI COMUNICATIONS Ltd** convenivano in giudizio ADGLAMOR S.R.L., ALBERTO FASOLINI, PATRICK FASSI, MARCO LANZOTTI, MONIKA BERNAS, MARIA TERESA CURTO, GIORGIO PREMI, RODOLFO SACCANI, NATALIA PORCIUNCULAS, ANDREA FILOPANTI, deducendo ed allegando quanto segue:

- *“nel 1999, veniva costituita Grif.inter@ctive S.r.l. (oggi Lucini & Lucini Holdings S.r.l. - doc. 1), la cui attività imprenditoriale consisteva nel rendere disponibile gratuitamente su Internet un servizio di oroscopo in lingua italiana (www.oroscopofree.com e, successivamente, anche www.horoscopofree.com) (doc. 2) con la finalità di raccogliere iscrizioni di utenti del sito. A*



questi ultimi, infatti, era offerta la possibilità di abbonarsi ad un servizio gratuito di newsletter quotidiane fornendo alcuni dati ed un indirizzo e-mail, con l'indicazione espressa che essi avrebbero potuto ricevere una serie di comunicazioni commerciali (c.d. Direct e-mail marketing o, in breve, DEM) ...”;

- l'attività della società si incrementava negli anni “... tanto che, nel 2006, la società decideva di affiancare nuovi servizi ([www.bioritmofree.com](http://www.bioritmofree.com) e [www.oracoloching.com](http://www.oracoloching.com)) (doc. 5) che, sul modello dell'oroscopo, proponevano l'iscrizione a newsletter quotidiane contenenti rispettivamente il proprio bioritmo personalizzato ed una massima i-Ching. Anche questi servizi venivano poi tradotti ed offerti agli utenti di Internet in 11 lingue. In parallelo all'accresciuta notorietà dei siti e dei servizi offerti (e quale conseguenza della stessa), Grif.inter@ctive S.r.l. acquisiva un numero sempre maggiore di utenti iscritti in una pluralità di Paesi del mondo (la tabella allegata sub doc. 6 illustra la crescita del numero di utenti registrati nel corso degli anni) ...”;
- nel 2009 “... gli utenti registrati erano circa 13 milioni e [www.horoscopofree.com](http://www.horoscopofree.com) veniva menzionato tra i primi 15 social network al mondo in lingua spagnola (fonte Alexa.com - doc. 7), tanto che il 24 gennaio 2010 risultava essere il portale di astrologia più visto al mondo e si posizionava tra i 3.000 siti più visitati a livello globale (fonte Alexa.com - doc. 8)”;
- “nel 2011, Grif.inter@ctive S.r.l. mutava la propria denominazione sociale in Lucini&Lucini Communications Europe S.r.l. (oggi Lucini&Lucini Holdings S.r.l. - cfr. doc. 1)”;
- “... nel 2011, veniva costituita a Dublino la società controllata Lucini&Lucini Communications Ltd. (doc. 9)”;
- “... il numero di utenti registrati continuava a crescere fino a raggiungere oltre settanta milioni di iscritti (cfr. doc. 6)”;
- l'attività di formazione dei dipendenti aveva comportato anche l'offerta agli stessi di corsi di lingua inglese;
- “alla fine del 2013, l'intero ramo operativo di Lucini&Lucini Communications Europe (oggi Lucini&Lucini Holdings S.r.l.) e tutto il patrimonio di conoscenze, dati e soluzioni tecnologiche veniva conferito nella controllata irlandese Lucini&Lucini Communications Ltd. (doc. 11). Quest'ultima poi, provvedeva ad aprire una sede secondaria in Italia (doc. 12), mentre la società conferente Lucini&Lucini Communications Europe S.r.l. (anche per meglio rispondere al proprio ruolo di capogruppo) assumeva l'attuale denominazione sociale Lucini&Lucini Holdings S.r.l. (cfr. doc. 1)”;
- LUCINI&LUCINI svolgeva attività quale:



- publisher offrendo servizi di intrattenimento web ed email gratuiti, con contenuti “... completamente realizzati con risorse interne”;
  - digital agency, tramite l’opera prestata da trenta venditori impiegati in quattro uffici, in Italia, Irlanda, Messico, India;
  - technological solution provider “con il software As A Service “ADSender”, da essa autonomamente sviluppato e capace di gestire volumi di e-mail e database di dimensioni massive, al vertice del settore di riferimento”;
- “... l’attività imprenditoriale del Gruppo Lucini&Lucini consiste nell’offrire gratuitamente contenuti multimediali di intrattenimento ad una platea di utenti di Internet afferenti a bacini linguistici diversi, acquisendone così (su base volontaria) la disponibilità a ricevere comunicazioni pubblicitarie via e-mail mirate sulle loro specifiche esigenze. I dati degli abbonati sono quindi ordinati, in funzione delle loro peculiarità e delle informazioni fornite”;
  - “... su richiesta delle agenzie pubblicitarie (e, più raramente, direttamente del cliente finale), Lucini&Lucini provvede ad effettuare iniziative di Direct e-mail marketing su target mirati di utenti”;
  - “l’invio di svariate migliaia di e-mail contemporaneamente e la verifica della loro concreta efficacia (i.e. valutata attraverso il numero di e-mail aperte dai destinatari e dalla recettività del messaggio, anche in termini di “click” o di altra azione richiesta sul link di cui alla DEM) avviene attraverso l’utilizzo di sofisticati software applicativi messi a punto in anni di lavoro da Lucini&Lucini”;
  - “tutta l’attività di cui sopra è remunerata dai committenti delle campagne pubblicitarie sulla base dell’efficacia che le iniziative di DEM hanno raggiunto, come documentate dalla rendicontazione che la stessa Lucini&Lucini fornisce a consuntivo, avvalendosi delle funzionalità offerte dal software ADSender”;
  - “la banca dati degli utenti di Lucini&Lucini consta ... di oltre 70 milioni di utenti, suddivisi per bacini linguistici (... , oltre all’italiano, anche quelli in lingua tedesca, inglese, spagnola, francese, olandese, polacca, portoghese, russa, turca e cinese) e contiene le seguenti principali informazioni fornite dagli iscritti: e-mail, dati anagrafici, bacino linguistico di appartenenza, titolo di studio, professione e città di residenza. Gli utenti, inoltre, possono altresì segnalare la presenza di figli in famiglia, eventuali loro interessi ed il possesso di animali domestici”;
  - “... come evidenziato nella CTU esperita nella fase cautelare ..., il database di Lucini&Lucini comprende oltre 41 milioni di “utenti unici”. Tenendo conto delle possibili duplicazioni (principalmente dovute alla iscrizione del medesimo utente a più servizi) si arriva al numero complessivo di 70 milioni di utenti”;



- *“... l’architettura ADSEnder, piattaforma basata su cloud per gestione ed invio di email, è una sofisticata applicazione c.d. software as a service che consente di ottimizzare l’impatto di ogni campagna di e-mail marketing, attraverso la gestione, l’invio e il tracciamento delle campagne, offrendo un continuo monitoraggio delle prestazioni alle imprese clienti di Lucini&Lucini”;*
- i lavoratori dipendenti erano vincolati da obblighi contrattuali di riservatezza in ordine a tutte le informazioni apprese nello svolgimento dell’attività lavorativa;
- *“verso l’esterno, le medesime informazioni (ed in particolare la banca dati degli utenti) sono segretate già solo per le modalità con cui viene svolta l’attività caratteristica di invio delle campagne di DEM; infatti, in nessun caso, i dati degli utenti vengono comunicati a terzi (incluse le agenzie e/o i clienti), i quali ricevono una mera indicazione dei risultati dell’iniziativa pubblicitaria di Direct e-mail marketing. A ciò si devono altresì aggiungere una serie di presidi di carattere tecnologico interni ed esterni, di seguito elencati (doc. 16):*
  - *archiviazione delle informazioni presso data center accreditati ed in possesso di adeguati presidi volti ad assicurare la riservatezza e confidenzialità delle medesime;*
  - *dotazione di firewall di accesso alla rete aziendale;*
  - *presenza di diversi livelli di accreditamento degli utenti aziendali al fine di accedere e modificare le informazioni (amministratori di sistema e utenti semplici);*
  - *accesso ai sistemi mediante user name e password personali con requisiti minimi di complessità e rinnovo.*
- la società aveva destinato diversi milioni di euro allo sviluppo dei siti web ed agli investimenti pubblicitari;
- il costo per i lavoratori impiegati era anch’esso, in quattordici anni di attività, pari a diversi milioni di euro;
- *“complessivamente, ..., l’investimento economico affrontato ... per costituire la propria banca dati di utenti attivi potenziali destinatari delle comunicazioni di Direct e-mail marketing e per sviluppare le soluzioni informatiche e tecnologiche che ne consentissero lo sfruttamento economico (attraverso l’invio di DEM) può essere quantificato in una cifra compresa tra 7 ed 8 milioni di Euro ..., senza contare i costi legati alla promozione delle vendite alle agenzie e direttamente ai clienti finali di campagne pubblicitarie (quali, la partecipazione a fiere di settore, la remunerazione della forza vendite, etc.) ...”;*
- *“... il mercato riconosce un valore economico che oscilla tra gli 11 ed gli oltre 700 Euro per ciascun utente i cui dati sono stati lecitamente acquisiti, variabile in funzione del potenziale di sfruttamento commerciale che il servizio al quale l’utente appartiene è in grado di generare (doc. 19)”;*



- i ricavi per l'anno 2013 erano stati quantificati in sei milioni di euro;
- nel 2013 rassegnavano le dimissioni, nelle date rispettivamente indicate, i seguenti lavoratori di LUCINI & LUCINI HOLDINGS srl:
  - Marco LANZOTTI il 28 febbraio 2013 (assunto il 15 luglio 2010, *“Senior System administrator, DB administrator e sviluppatore”*);
  - Monika BERNAS il 20 maggio 2013 (assunta il 31 gennaio 2011, *“Seller Manager per il mercato polacco”*);
  - Maria Teresa CURTO il 31 maggio 2013 (assunta il 29 ottobre 2007, *“Seller Manager per l’America Latina” e “responsabile del DB in lingua spagnola e portoghese Amministratore delle società messicana e colombiana”*);
  - Natalia Lucia PORCIUNCULAS il 20 giugno 2013 (assunta il 17 maggio 2011, *“Dipendente di L&L e responsabile della contabilità”*);
  - Giorgio PREMI il 5 luglio 2013 (assunto il 23 aprile 2010, *“Senior developer” e programmatore*);
  - Rodolfo SACCANI il 5 ottobre 2013 (assunto il 3 ottobre 2011, *“Project Manager”*);
- in particolare, Marco LANZOTTI era da *“... considerarsi come la “memoria storica” di Lucini&Lucini e, unitamente ai Signori Giorgio Premi e Rodolfo Saccani, ... il “personale chiave” da un punto di vista tecnologico per il gruppo Lucini&Lucini”*;
- tali dimissioni avevano provocato *“... un critico rallentamento nelle attività di sviluppo del software ADSEnder che avrebbe dovuto essere pronto per la commercializzazione a terzi (sotto forma di licenza d’uso) a partire dal mese di marzo/aprile 2013 e che – ad oggi – risulta ancora in fase di sviluppo per avere perso i dipendenti che si occupavano del suo disegno e progettazione oltre ad avere perso i riferimenti di documentazione tecnica cancellati per mano del Sig. Rodolfo Saccani, ex-project manager ...”*;
- *“... nei primi giorni dell’anno 2014, insospettito da alcune e-mail ricevute da agenzie pubblicitarie clienti (doc. 23), il Dott. Marco Lucini ha appreso dell’esistenza di una società denominata ADGLAMOR S.r.l. ... che svolgeva (e svolge tuttora) attività in tutto e per tutto simile a quella delle imprese del Gruppo Lucini&Lucini attraverso il portale www.horoscoplus.com, (registrato da soltanto l’8 ottobre 2013, doc. 24) e di cui facevano (e fanno tutt’ora) parte alcuni degli ex dipendenti dimissionari di Lucini&Lucini. In particolare, tale società proponeva ai suoi clienti l’esecuzione di campagne pubblicitarie di Direct e-mailing vantando un consistente database di utenti in una pluralità di Paesi e lingue (doc. 25)”*;



- *“... alcuni clienti informavano il Dott. Marco Lucini che ex collaboratori dell’area commerciale di Lucini&Lucini Communications Europe S.r.l. si erano presentati quali venditori dei servizi di ADGLAMOR”;*
- *“... alcuni set di DEM ADGLAMOR sono stati inviati sulla casella e-mail gildaanzaldi@tiscalinet.it, della Signora Gilda Anzaldi, madre del Dott. Marco Lucini, i cui dati sono presenti nella banca dati Lucini&Lucini, ma che non si è mai iscritta al servizio offerto da Adglamor”;*
- *veniva quindi introdotto il procedimento cautelare n.10505/2014 RG nei confronti di ADGLAMOR e di LANZOTTI, nel quale veniva disposta la descrizione – con decreto 26 febbraio 2014 inaudita altera parte - “del contenuto dei server, dei personal computer (fissi e portatili), degli elaboratori elettronici in genere, di tutta la documentazione informatica, anche relativa a corrispondenza elettronica, che possano contenere informazioni riservate o alle banche dati di titolarità della Lucini&Lucini Holdings S.r.l. e Lucini&Lucini Communications Ltd.”;*
- *all’esito della CTU disposta successivamente alle operazioni di descrizione ed all’instaurazione del contraddittorio, venivano evidenziati “... (i) una sostanziale coincidenza tra la banca dati degli utenti di ADGLAMOR e quella di Lucini&Lucini e (ii) una materiale corrispondenza tra i contenuti creativi degli oroscopi utilizzati dai Convenuti e quelli costituenti il patrimonio delle Attrici”;*
- *in particolare “... come ... illustrato a pagina 12 dell’elaborato peritale (ed a pagina 5 della Sintesi) (doc. 31 e 33), il CTU ha individuato 28.416.893 e-mail uniche nel database di ADGLAMOR di cui 26.645.952 sono anche presenti nel database di Lucini&Lucini ... la tabella di confronto tra le e-mail uniche ADGLAMOR e le e-mail che Lucini&Lucini ha reso disponibili per la descrizione, a pagina 15, della Consulenza Tecnica (ed a pagina 6 della Sintesi) (doc. 31 e 33) indica che il database di ADGLAMOR è il 63,63% di quello complessivo di Lucini. ... Il CTU ha altresì individuato evidenti prove del trasferimento di tali contenuti dagli archivi informatici delle Attrici a quello dei Convenuti, nonché dell’utilizzo dei medesimi per finalità commerciali (DEM). ... a) la presenza su un hard disk USB del Signor Marco Lanzotti di una cartella contenente tutte le credenziali di accesso ai server, ai database e alle altre informazioni riservate di Lucini&Lucini (pagine 15 e 16 della Relazione e pagina 6 della Sintesi, cfr. doc. 31 e 33) ... b) la presenza nell’hard disk USB del Signor Marco Lanzotti di una cartella denominata “Backup Marco/20130207 (LL)/marco/Dropbox” creata in data 7 febbraio 2013 (proprio la data in cui si è presumibilmente verificata l’illecita estrazione del database di Lucini&Lucini, nonché il giorno antecedente alle dimissioni dello stesso Marco Lanzotti da Lucini&Lucini) all’interno della quale sono presenti alcune cartelle recanti il nome “Lucini”, contenenti file di*



- tipo crittografato (cfr. doc. 33, pag. 6); c) la presenza di e-mail in cui clienti di ADGLAMOR lamentano avere ricevuto da quest'ultima dati contrassegnati Lucini&Lucini (cfr. doc. 31, pagg. 16 e 17); d) il fatto che sul PC della dipendente di ADGLAMOR ed ex-dipendente di Lucini) Signora Eliana Sottocornola vi sia evidenza che ADGLAMOR scriveva ai propri clienti di potere disporre di oltre 3 milioni di e-mail di utenti cinesi, evidenziando quindi una esatta corrispondenza con il dato analogo di Lucini&Lucini per il medesimo bacino linguistico (cfr. doc. 33, pagina 7)"; il CTU "... non ha potuto accedere ai personal computer dei Signori Lanzotti e Premi, perché protetti da password che gli stessi affermano non essere recuperabile";*
- *la CTU ha evidenziato, "... con riferimento ai contenuti creativi degli oroscopi, ... (cfr. doc. 31, pagina 24, e doc.33, pag. 8) che l'81.74% delle frasi impiegate da ADGLAMOR (in una moltitudine di lingue diverse) ricalca pedissequamente i contenuti creati da Lucini&Lucini in anni di lavoro, avendo riscontrato una corrispondenza di almeno 30 caratteri consecutivi (anche se la maggior parte degli esempi allegati dal CTU indicano una corrispondenza pressoché totale ed eccedente i 30 caratteri). In altri termini, ADGLAMOR disponeva di un totale di 21.614 oroscopi (cfr. doc. 33, pag. 7) e, di questi, 17.667 avevano almeno 30 caratteri consecutivi in comune con gli oroscopi di Lucini&Lucini (arrivando così alla percentuale di 81,74%) ... soltanto 3.947 oroscopi (meno di un quinto su un totale di 21.614) non contengono neppure 30 caratteri consecutivi identici ... a partire da un numero "ridotto" di oroscopi di Lucini&Lucini (2.436) sono stati generati con un effetto moltiplicatore i 17.667 oroscopi di ADGLAMOR. Ovvero da 2.436 "frasi madre" di Lucini&Lucini sono stati composti 17.667 oroscopi, ... sul PC aziendale della Signora Maria Teresa Curto ... erano presenti 698 file divisi in 76 cartelle, contenenti tutti i contenuti di Lucini che consistono in testi di oroscopi, rubriche astrologiche, tutti i testi del portale Oroscofree.com, Bioritmofree.com e Oracoloching.com con le rispettive traduzioni in tedesco, inglese, spagnolo, francese, olandese, polacco, portoghese, russo turco e cinese. Complessivamente tutto il materiale che Lucini&Lucini aveva realizzato e tradotto, ...";*
  - *"nel corso dell'udienza tenutasi in data 12 novembre 2014, in alternativa al provvedimento di sequestro - domandato dalle Attrici con il proprio ricorso introduttivo - ... il Giudice Designato, ..., ha invitato le Parti ad accordarsi al fine di procedere "alla cancellazione degli indirizzi di posta elettronica individuati dal CTU come coincidenti con quelli presenti nel database della ricorrente nonché alla cancellazione delle frasi dell'oroscopo identiche a quelle della ricorrente" (cfr. doc. 33). In tale sede, ..., ADGLAMOR e il Signor Marco Lanzotti si sono impegnati "altresì a cancellare gli ulteriori dati di Lucini&Lucini evidenziati dal CTU nella propria relazione peritale e relativi allegati" (cfr. doc. 32). Tutte le Parti hanno aderito all'invito del Giudice Designato e si*



sono accordate per procedere alla cancellazione di tutti i suddetti dati e informazioni riservate di Lucini&Lucini, da svolgersi presso la sede operativa di ADGLAMOR in data 20 novembre 2014, sotto la supervisione del CTU, Ing. Luciano Strano, e alla presenza dei Consulenti Tecnici delle Parti. Le attività di cancellazione sono state eseguite, come d'accordo tra le Parti, seguendo il criterio indicato da ADGLAMOR”;

- “come riportato a pagina 2 della Relazione di Cancellazione Dati del CTU (doc. 36), gli indirizzi email corrispondenti alla banca dati di Lucini&Lucini, presenti nel database ADGLAMOR al momento della cancellazione in data 20 novembre 2014, sono risultati essere 272.578. Tale numero è inferiore al totale di 26.645.952 di indirizzi e-mail coincidenti, accertati in sede di descrizione, in quanto, come dichiarato dal Signor Marco Lanzotti, ADGLAMOR aveva nel frattempo già provveduto a cancellare tali indirizzi e-mail”;
- il procedimento cautelare veniva definito con ordinanza 12 dicembre 2014 , con la quale veniva inibito ad ADGLAMOR “l'utilizzo di dati ed informazioni, in particolar indirizzi mail e testi di oroscopi, di provenienza di Lucini&Lucini [...] con fissazione di sanzione di Euro 0,15 per ogni dato come sopra definito che risulterà da oggi utilizzato”;
- la responsabilità per i danni subiti dalle società attrici non era imputabile ai soli convenuti ADGLAMOR e LANZOTI, ma anche agli altri convenuti che avevano concorso nella causazione degli stessi, in particolare:
  - “... Monika Bernas, già Seller Manager per il mercato polacco di Lucini&Lucini, nonché promotrice dell'impresa ADGLAMOR e compagna dell'ex amministratore e socio di tale impresa, Signor Andrea Filopanti” in relazione alla quale, all'esito della perizia di parte eseguita su “... alcuni personal computer in uso ad ex dipendenti di Lucini&Lucini, è stata riscontrata la traccia di una chat, riferibile come avvenuta nel mese di novembre 2012, tra un utente denominato monika79b@gmail.com (alias Signora Monika Bernas), ed un altro utente denominato rasta.man@libero.it (alias Signor Marco Lanzotti), i quali utilizzavano, per motivi di comunicazione aziendale, sistemi di messaggistica come “Msn Messenger”. Dai frammenti della chat in questione lasciati sulla memoria dell'elaboratore del Signor Marco Lanzotti emerge ... come, già nel novembre 2012, i due stessero preparando la costituzione di ADGLAMOR, discutendo del nome della costituenda società, della sua organizzazione e dei vantaggi economici che ne avrebbero ricevuto a livello individuale, nonché dei tempi di avvio delle attività e della opportunità di procedere alla registrazione dei domini Internet necessari”; era altresì presente “... sul desktop del personal computer aziendale lasciato dalla Signora Monika



- Bernas in Lucini&Lucini ... un documento denominato "ADGLAMOR.odt" (si veda doc. 26, pag. 24), il cui contenuto è ignoto";*
- *"... Maria Teresa Curto, ... ex Seller Manager per l'America Latina di Lucini&Lucini, ex amministratrice delle società messicana e colombiana del gruppo Lucini&Lucini, nonché responsabile del database di Lucini&Lucini in lingua spagnola e portoghese". All'esito della CTU condotta nel procedimento cautelare "... sono state rivenute sullo stesso personal computer della Signora Curto, numerose cartelle e file contenenti frasi di oroscopi nelle molteplici lingue utilizzate per tale servizio da Lucini&Lucini";*
  - *"... Giorgio Premi sviluppatore senior del software ADSender di Lucini&Lucini, attuale dipendente di ADGLAMOR, il quale ..., in sede di descrizione, ha rifiutato di ottemperare ad una richiesta del Consulente Tecnico d'Ufficio rifiutandosi di fornire la password del proprio personal computer, oggetto di descrizione, adducendo quale scusante la dimenticanza della stessa";*
  - *"... Rodolfo Saccani, già project manager di Lucini&Lucini - e attuale dipendente di ADGLAMOR - in particolare, responsabile nel progetto dello sviluppo dell'ultima release del software ADSender. ... al momento delle dimissioni da Lucini&Lucini, procedeva in malafede a cancellare l'account del cloud Google Docs, aperto con la propria casella di e-mail aziendale, sul quale era archiviata gran parte della documentazione di sviluppo del software ADSender, che risultava, quindi, perduta";*
  - *"... Natalia Porciunculas, la quale era addetta alla contabilità e gestione della clientela presso Lucini&Lucini e, pertanto, aveva accesso a tutte le informazioni riservate di natura commerciale e contabile, le quali si trovano ora in possesso di ADGLAMOR";*
  - *"... Fasolini Alberto e Fassi Patrick finanziando personalmente la società rispettivamente per 17.274 € e 28.738 € come da nota integrativa del bilancio al 31/12/2013, doc. 38, pag.15)";*
  - *"... Andrea Filopanti, ... compagno della Signora Monika Bernas nonché ex amministratore di ADGLAMOR nel periodo coincidente a quello in cui sono state poste in essere le condotte illecite, Alberto Fasolini, attuale amministratore unico della società ... (cfr. doc. 27)";*
- *la società ADGLAMOR è stata costituita il 27 febbraio 2013 da FILOPANTI, FASOLINI, FASSI; "... a partire dal mese di maggio 2013, ADGLAMOR risulta avere trasmesso migliaia comunicazioni DEM, vantando - già allora - il possesso di un database di decine di milioni di utenti; in sede di descrizione è stato accertato che il 93,76% del database di email di ADGLAMOR coincide con il database degli utenti di Lucini&Lucini; in sede di descrizione è stato accertato che l' 81,74%*



*degli oroscopi utilizzati da ADGLAMOR coincide esattamente con i contenuti creativi degli oroscopi creati da Lucini&Lucini; - non è stato possibile verificare in sede di descrizione il plagio del software ADSENDER anche se è evidente che i dipendenti che sono fuoriusciti da Lucini&Lucini costituivano il “cuore” tecnico di tale azienda e la loro perdita (unita alla volontaria cancellazione dei materiali superstiti) hanno danneggiato gravemente Lucini&Lucini, ritardando notevolmente le attività di sviluppo di tale software (che ancora oggi non risulta completo, nonostante fosse in stadio avanzato di sviluppo all’epoca dei fatti di causa e prima della fuoriuscita in massa dei dipendenti infedeli)”;*

- *i convenuti avevano posto in essere condotte illecite di acquisizione e/o rivelazione ed utilizzo di informazioni aziendali segrete delle società attrici, ex art. 98 cpi, tutelate ai sensi dell’art. 99 cpi, trattandosi di informazioni non note generalmente né facilmente accessibili, sullo sfruttamento delle quali si fondava l’attività attorea; erano altresì stati previsti dispositivi di protezione da accessi esterni alla banca dati;*
- *tali informazioni non costituivano bagaglio professionale degli ex dipendenti;*
- *senza l’opera illecita degli ex dipendenti la società ADGLAMOR non avrebbe potuto autonomamente acquisire in modo lecito i dati di milioni di utenti nel tempo intercorso tra la sua costituzione, nel febbraio 2013, e la data di presunto avvio dell’attività, nel maggio 2013;*
- *le condotte dei convenuti costituivano altresì atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art.2598 co.3° c.c., “... per essersi ADGLAMOR avvalsa di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, idonei a danneggiare le odierne Attrici, con il concorso nell’illecito di tutti i soggetti”;* inoltre vi era stato uno *“... storno di dipendenti di Lucini&Lucini perpetrato da ADGLAMOR con il precipuo intento (animus nocendi) di acquisire i segreti delle attrici ... appropriandosi di tutte le competenze necessarie per ricreare il medesimo modello di business a scapito dell’impresa concorrente. ... personale “chiave” non facilmente e tempestivamente sostituibile ed in possesso di informazioni che, nel loro insieme, comprendevano l’intero patrimonio aziendale frutto dell’attività di Lucini&Lucini dal 1999 a tale data (cfr. doc. 22) ...”;* *“... non conforme alla correttezza professionale appare la circostanza che ADGLAMOR abbia svolto la propria attività imprenditoriale avvalendosi di un patrimonio (i dati degli utenti) che essa ha abusivamente acquisito, avendolo sottratto ad un proprio concorrente che lo aveva creato in oltre 14 anni e a fronte di svariati milioni di Euro di investimento ...”;*
- *“... la condotta dei Convenuti rileva anche sotto il profilo della concorrenza parassitaria. Da un lato, infatti, le modalità con cui la stessa si presenta al mercato rappresentano una imitazione (in alcuni casi pedissequa) di quanto creato e sviluppato nel tempo dalle imprese del Gruppo Lucini&Lucini”;*



- *“... ADGLAMOR e Lucini&Lucini Communications Ltd. (anche attraverso la propria branch italiana) sono imprese direttamente concorrenti sul territorio italiano, offrendo lo stesso servizio al medesimo mercato di riferimento. A ciò si aggiunga il rapporto di concorrenza di ADGLAMOR con la stessa Lucini&Lucini Holdings S.r.l. e con le altre imprese del Gruppo Lucini&Lucini nei Paesi in cui sono offerti i servizi (e così, principalmente in Europa, America Latina ed Asia)”;*
- *erano da ritenersi atti idonei a danneggiare le società attrici i seguenti: “... (i) sottrazione di figure chiave (e conseguenti conoscenze) nell’organico aziendale e necessità per le Attrici di fare fronte ad un inaspettato e non ordinario turn over; (ii) annullamento del vantaggio concorrenziale di Lucini&Lucini consistente nell’aver col tempo acquisito una considerevole banca dati di utenti; (iii) invio ai medesimi utenti di DEM ripetitive di campagne già trasmesse da Lucini&Lucini, con disaffezione dei medesimi, abbattimento del risultato commerciale e deterioramento del valore della banca dati; (iv) aumento del numero delle cancellazioni e delle segnalazioni di Lucini&Lucini quale spammer, conseguente all’invio di DEM non gradite (anche solo perché duplicate per effetto del contestuale invio di identica comunicazione da parte di ADGLAMOR) da parte degli utenti di Lucini&Lucini; (v) perdita di credibilità di Lucini&Lucini con la platea delle agenzie pubblicitarie, conseguente al minor “rendimento” delle campagne ed al sospetto che la banca dati degli utenti non sia stata costruita in maniera legittima (derivante dall’improvviso maggior numero di cancellazioni di utenti)”;*
- *tali “... condotte di concorrenza sleale possono essere ascritte anche ai Signori Marco Lanzotti, Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Giorgio Premi, Rodolfo Saccani, Natalia Porciunculas, i quali hanno operato in concorso con l’imprenditore, agendo per conto e nell’interesse di ADGLAMOR, ciascuno per quanto di propria competenza. Infatti, pur non trovandosi i predetti individui in rapporto di concorrenzialità con Lucini&Lucini, ciò “non esclude la legittima predicabilità dell’illecito concorrenziale anche quando l’atto lesivo del diritto del concorrente venga compiuto da un soggetto (il c.d. terzo interposto) il quale, pur non possedendo egli stesso i necessari requisiti soggettivi (non essendo cioè concorrente del danneggiato) agisca per conto di (o comunque in collegamento con) un concorrente del danneggiato stesso, essendo egli stesso legittimato a porre in essere atti che ne cagionino vantaggi economici. In tal caso, pertanto, il terzo va legittimamente ritenuto responsabile, in solido con l’imprenditore che si sia giovato della sua condotta, mentre mancando del tutto siffatto collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l’imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c.” (cfr. Cass. 9 agosto 2007, n. 17459, cit.)”;*



- i convenuti avevano altresì violato l'art.102 bis lda sottraendo ed utilizzando il database delle società attrici;
- *“i dati degli utenti contenuti nel database di Lucini&Lucini costituiscono una raccolta elettronica di dati ed altri elementi indipendenti, sistematicamente e metodologicamente disposti ed individualmente accessibili, con la conseguenza che ricadono nella nozione di “banca dati” di cui al D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169”;*
- Inoltre era illecito *“il plagio da parte di ADGLAMOR dei contenuti creativi degli oroscopi sviluppati da Lucini&Lucini negli anni”;*
- *“le modalità con le quali ADGLAMOR offre al mercato i propri servizi di Direct e-mailing (per i cui dettagli tecnici, si rinvia alla Relazione del Consulente Tecnico di Parte, doc. 26, pag. 33 e ss.) fanno presumere che il software da questa impiegato sia il medesimo di quello sviluppato negli anni da Lucini&Lucini. Se da un lato, in sede di descrizione, il CTU non avrebbe riscontrato elementi di analogia tra il software di Lucini&Lucini e quello di ADGLAMOR, dall'altro è necessario constatare che: (i) come già sottolineato nel precedente § 7.4, il CTU Ing. Luciano Strano non ha potuto accedere ai personal computer dei due programmatori ADGLAMOR Lanzotti e Premi, e, perciò, è difficile stabilire se ci sia stato plagio o copia del software; (ii) è quantomeno opinabile che un progetto cui Lucini&Lucini ha lavorato per anni affrontando una spesa di milioni, possa essere stato sviluppato in maniera efficiente e funzionale in ADGLAMOR nel giro di pochi mesi e senza nessun investimento, in quanto la stessa ADGLAMOR ha iniziato ad inviare email DEM a partire dal mese di Maggio 2013 nonostante il primo programmatore (Marco Lanzotti) sia stato assunto solo ad agosto 2013; (iii) la descrizione ha evidenziato l'assenza di documentazione tecnico progettuale di ADGLAMOR alla base del proprio software; tale circostanza, alla luce della complessità del programma, rende comunque possibile affermare come tale programma non possa essere stato realizzato se non utilizzando in maniera parassitaria la documentazione tecnica di Lucini&Lucini”;*
- i convenuti erano responsabili per il danno arrecato alle società attrici, ed in particolare per il ristoro di:
  - “(a) ... danno emergente, che include anche i costi sostenuti per provare le violazioni”* per complessivi € 62.244,43 (di cui € 15.770,00 per *“costi dell'attività di consulenza tecnica di parte precedenti il ricorso in fase cautelare”*, doc.41; € 2.065,41 per *“costi della struttura informatica approntata per la costituzione dei reperti da consegnare al CTU in fase cautelare”*, doc.42; € 16.099,02 per *“costi legati alle indagini difensive condotte prima del ricorso per verificare l'effettiva “migrazione” degli ex dipendenti”*, doc.43; €



(b) ... *lucro cessante, che potrà anche essere individuato nel vantaggio economico conseguito dal concorrente, avendo ADGLAMOR acquisito in tempi stretti e senza costi un database di milioni di utenti, un software e i contenuti creativi degli oroscopi e nei benefici realizzati dall'autore della violazione*" per complessivi € 1.685.060,72, calcolati come segue: 4.493.016 (click raccolti da ADGLAMOR dalle campagne pubblicitarie sino al momento della descrizione) x 93,76% (percentuale data base di ADGLAMOR costituito da utenti sottratti a Lucini&Lucini) x € 0.40 (valore medio di ogni click che avrebbe incassato Lucini&Lucini);

(c) ... *danno non patrimoniale ..., consistente nel pregiudizio alla reputazione commerciale di Lucini&Lucini, sia con riferimento alla diminuita considerazione da parte degli operatori del mercato con cui le Attrici operano, sia in relazione all'incidenza negativa che tale diminuita reputazione produce sull'attività commerciale*"; € 28.310,00 per "costi di consulenza tecnica di parte in sede cautelare", doc.44);

- il danno patrimoniale da lucro cessante era altresì liquidabile secondo il criterio della royalty virtuale, da quantificarsi in € 217.280,00 mensili, e conseguentemente, in complessivi € 2.172.280,00 per dieci mesi;
- ulteriore criterio alternativo per la liquidazione del danno era "il valore delle Campagne Lucini per DB linguistico", nella misura di € 1.468.962,00, considerati un valore medio per click pari ad € 0,40, un numero di campagne DEM pari a 1.649, una percentuale del database di utenti da destinare alle campagne pubblicitarie pari al 63,63%, ed una commissione per mediazione riconosciuta ad intermediario esterno pari al 30%;
- irrilevante era la valutazione degli utili di bilancio conseguiti da ADGLAMOR;
- i costi sostenuti dalle società attrici per la realizzazione dei contenuti erano pari a complessivi € 208.916,00, di cui:
  - "Euro 79.212,00, per la realizzazione delle frasi degli oroscopi da parte di n. 6 redattori specializzati";
  - "Euro 129.704,00, per la traduzione degli oroscopi in 11 lingue differenti";
- il vantaggio economico realizzato da ADGLAMOR, per costi non sostenuti, con il plagio dell'81,74% delle frasi degli oroscopi, era pertanto pari al "81,74% dell'investimento complessivo sostenuto da Lucini&Lucini, ossia una somma pari ad Euro 170.767,93";
- il danno per il ritardo nella commercializzazione del software ADSender15, causato dalle dimissioni delle figure chiave aziendali e dalla cancellazione della documentazione di sviluppo ad opera di Rodolfo SACCANI, "... è quantificabile in una somma forfettaria pari ad Euro 100.000,00 per ogni mese di ritardo di commercializzazione, e di conseguenza, una somma pari ad Euro 2.200.000,00";



- il danno non patrimoniale per la percezione, da parte del mercato di riferimento, della minor competitività delle società attrici era quantificabile forfettariamente in € 750.000,00, in considerazione del portafoglio clienti;

Le società attrici hanno quindi chiesto accertarsi “... che le condotte poste in essere da ADGLAMOR S.r.l. e dai Signori Marco Lanzotti, Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Giorgio Premi, Rodolfo Sacconi e Natalia Porciunculas, Andrea Filopanti, Alberto Fasolini, Patrick Fassi, anche in concorso tra loro, costituiscono: abusiva sottrazione, rivelazione ed utilizzo delle informazioni aziendali segrete di Lucini&Lucini e, in particolare, del database di e-mail degli utenti, in violazione di quanto previsto ai sensi degli art. 98 e 99 C.P.I.; illeciti concorrenziali, sia sotto il profilo dello storno dei dipendenti di Lucini&Lucini, sia sotto il profilo della concorrenza parassitaria, ai sensi dell’art. 2598, Codice Civile; violazione dei diritti spettanti al costituente di banca dati, ai sensi dell’art. 102-bis, L.d.A., in particolare, nella forma dell’abusiva estrazione e reimpiego del database di e-mail degli utenti di Lucini&Lucini; e plagio dei contenuti creativi degli oroscopi sviluppati da Lucini&Lucini, nonché violazione dei diritti di privativa intellettuale, ai sensi degli artt. 12-bis, 64-bis e ss., L.d.A., spettanti a Lucini&Lucini in relazione al programma per elaboratore denominato “ADSender”. A tale accertamento hanno chiesto far seguire la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella misura complessivi di € 4.651.974,36 “... ai sensi degli artt. 2043 e 2055, Codice Civile, nonché 125, C.P.I., e 158 L.d.A.”, accompagnata da inibitoria.

2. Si sono costituiti in giudizio la società **ADGLAMOR S.R.L.**, **ALBERTO FASOLINI** e **PATRICK FASSI**, deducendo ed allegando quanto di seguito indicato:

- nessuno storno di dipendenti era stato posto in essere, in quanto “... tutti i soggetti di cui si paventa lo storno, in realtà, hanno risolto i propri rapporti con le attrici in tempi e per motivi in parte dissimili, nessuno dei quali tuttavia riconducibile ad attività distrattive imputabili ...” ad ADGLAMOR, Fasolini e Fassi; molti altri erano stati i collaboratori di LUCINI&LUCINI che avevano cessato il rapporto di lavoro, o erano stati licenziati, nel periodo in cui si erano dimessi i collaboratori poi assunti da ADGLAMOR; nessuna intenzione di danneggiare LUCINI&LUCINI con condotte di storno di dipendenti vi era stata nell’assunzione da parte di ADGLAMOR di dipendenti dimessisi da LUCINI&LUCINI, i quali si erano di volta in volta presentati ad ADGLAMOR con richieste di assunzione senza alcuna preventiva sollecitazione da parte di ADGLAMOR; i dipendenti dimessisi erano stati agevolmente sostituiti da LUCINI&LUCINI;
- il software operativo e gestionale utilizzato da ADGLAMOR srl era differente da quello di LUCINI&LUCINI;



- la banca utenti di ADGLAMOR era stata creata tramite accordi di revenue share con Hector, CF Marketing Eireli, Mauricio Marques Ribero, ed acquisti di library da terzi, oltre a co-registrazioni;
- essere stati cancellati spontaneamente nella fase cautelare, sotto la vigilanza del CTU, tutti i dati che erano risultati comuni a LUCINI&LUCINI, nonché essere stati riformulati i *“testi degli oroscopi in cui erano presenti frasi dichiarate imitative di quelle delle odierne attrici”*;
- *“l’analisi condotta dal CTU in sede cautelare ha accertato una parziale sovrapposizione tra le mail “uniche” contenute nel database Ad Glamor e quelle contenute nel data base Lucini in misura percentuale del 63,63% ... di queste mail presenti nel DB Adglamor, quelle attive ossia quelle i cui utenti associati hanno effettuato almeno un click sono 1.102.363 corrispondenti al 2,63% del totale delle mail presenti nel DB di Lucini”*;
- parte degli utenti comuni ad ADGLAMOR e LUCINI&LUCINI erano stati acquisiti da fornitori terzi, e *“... gli indirizzi così acquisiti, come accertato dal ctu in sede cautelare coincidono nella misura di circa il 98% con quelli che Adglamor aveva a sua disposizione prima della conclusione di detto contratto d’acquisto e quindi in misura pressoché uguale a quelli di Lucini&Lucini”*;
- la banca dati di Lucini&Lucini non era tutelabile ai sensi dell’art.98 cpi essendo costituita da un elenco di indirizzi e e-mail privi dei requisiti di segretezza ed originalità *“... facilmente accessibile agli esperti e agli altri operatori del settore ...”*
- tale banca dati non *“... può rappresentare opera dell’ingegno ... difettano i requisiti della creatività e della novità soggettiva dell’idea, elementi ... costitutivi del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno ...”*;
- la *“... cartella di backup del 7.02.2013 rinvenuta dal CTU nel PC di Lanzotti in cui vi sono dati criptati in una cartella chiamata “Lucini Lucini”... non poteva contenere il database degli utenti Lucini. Le dimensioni di questo file che sono riportate nella CTU e che ammontano a poche decine di Kilobyte sono ... incompatibili con quelle del database di contatti Lucini di dimensione superiore al gigabyte, ... centomila volte maggiore la dimensione del file di backup in esame”*;
- nessuna prova sussisteva in ordine alla sottrazione ed all’uso della banca dati di LUCINI&LUCINI; gli elementi di testo per comporre gli oroscopi erano pubblici e fruibili da tutti;
- il software impiegato da ADGLAMOR era diverso da quello di LUCINI&LUCINI e basato *“... su banche dati con diversa struttura. Le uniche uguaglianze si rinvenivano soltanto su alcuni nomi di file contenenti codice sorgente che tuttavia non sono stati estratti da Lucini&Lucini, ma fanno parte di una struttura open source, denominata Symfony – utilizzabile da chiunque – e il cui fine è quello di consentire agli sviluppatori di creare in breve tempo potenti applicazioni ...”*;
- infondate erano le pretese risarcitorie di parte attrice.



3. Si è costituito in giudizio il convenuto **ANDREA FILOPANTI**, deducendo ed allegando quanto di seguito indicato:

- essere compagno di Monika BERNAS, ed impegnato in attività professionale di geometra;
- non essere a conoscenza dei database e dei software informatici di LUCINI&LUCINI;
- avere ricevuto da FASOLINI e FASSI la proposta di costituire una società di e-commerce ed avere accettato, partecipando così alla costituzione, il 21.2.2013 della società ADGLAMOR, iscritta al registro delle imprese il 27.2.2013, con capitale sociale di € 10.000,00, di cui versati € 2.500,00, dei quali ultimi € 900,00 di competenza di FILOPANTI, anticipati dagli altri due soci;
- essere stato nominato amministratore della società unitamente a FASOLINI, ma non avere mai svolto alcuna attività di amministrazione delle società, se non di gestione ordinaria (quale la firma di contratti con i dipendenti e con gli Enti pubblici per la somministrazione di servizi), venendo anche estromesso di fatto da ogni attività di controllo della società;
- non avere mai avuto delega ad operare sui conti correnti bancari della società, essendo tale delega in capo al solo FASOLINI;
- essere stato estromesso dall'accesso ai dati aziendali di ADGLAMOR in epoca anteriore al 25.3.2014, quanto si accorse di non avere più accesso al back office aziendale, e gli fu risposto che il suo account era stato tolto con disabilitazione dell'accesso;
- essergli stato negato, il 7.4.2014,
- non essere mai stata convocata alcuna assemblea dei soci di ADGLAMOR;
- non essersi mai riunito il C.d.A. dalla nomina di FILOPANTI sino alle dimissioni dello stesso dalla carica sociale, in data 16.4.2014, dopo che era stata convocata un'assemblea con ordine del giorno la revoca della sua carica di amministratore;
- essere stato approvato il primo bilancio di ADGLAMOR quando FILOPANTI non era già più amministratore della società;
- avere ceduto le proprie quote sociali, il 21.10.2014, per metà a FASOLINI e per metà a FASSI;
- essere venuto a conoscenza di attività di ADGLAMOR, prima da lui non conosciute, solo con la lettura dell'atto di citazione;
- non essere state dedotte nei confronti di FILOPANTI specifiche condotte illecite, ove il soggetto giuridico investito dai profili di responsabilità lamentati dalle società attrici era la società ADGLAMOR;
- non avere mai posto in essere alcun atto di sottrazione di dati e software della LUCINI&LUCINI, come rappresentato anche dalle società attrici che hanno imputato tali condotte al convenuto LANZOTTI;



- non essere nota a FILOPANTI alcuna eventuale condotta di sottrazione di dati e software della LUCINI&LUCINI posta in essere da altri;
- infondata era la deduzione dei danni subiti dalle società attrici.

Ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo a LUCINI&LUCINI HOLDINGS srl, in quanto *“è una società finanziaria di partecipazione, non è una società operativa; non è titolare di database, né del programma AD Sender ... Né risulta essere una società operativa nel settore de quo, suscettibile di subire una concorrenza sleale”*.

4. Si è costituito in giudizio il convenuto **MARCO LANZOTTI**, deducendo ed allegando quanto di seguito indicato:

- essere *“un esperto programmatore informatico. A seguito di una quasi decennale collaborazione di natura autonoma con la società Griflnter@ctive srl (oggi Lucini&Lucini Holdings srl)”* essere stato *“... assunto alle dipendenze di quest’ultima con contratto di lavoro a tempo indeterminato del 24/06/2010, in qualità di impiegato di 2° livello e con mansione di programmatore”*;
- essersi occupato *“... principalmente del software ADSender (mediante il quale le attrici gestiscono l’invio delle proprie e-mail) e dei portali web delle attrici)”*;
- essersi fatto insostenibile *“... il clima lavorativo all’interno di Lucini&Lucini ...”*, essendo LANZOTTI giunto a soffrire di *“stati d’ansia e attacchi di panico”* dovendo *“ricorrere alle cure di uno psicologo”*;
- i rapporti tra Marco Lucini e Lanzotti peggioravano, con peggioramento della condizione lavorativa, portando alle dimissioni di Lanzotti in data 8.2.2013;
- essere stato *“... relegato in una posizione marginale in seno all’azienda, che non solo non ne valorizzava le capacità di uomo-chiave ma che non lasciava presagire alcun possibile miglioramento per il futuro ... nessuna controfferta fu presentata al sig. Lanzotti al momento delle sue dimissioni, che, al contrario, furono accettate immediatamente, a conferma di un certo sollievo da parte di Lucini&Lucini per l’essersi sbarazzata del dipendente ormai non più gradito”*;
- le dimissioni di LANZOTTI intervenivano in un contesto in cui si stava verificando *“... una vera e propria disapora della ... forza lavoro: in un arco temporale assai breve (nel biennio 2011-2013) sono infatti ben 50 le persone, la maggior parte lavoratori dipendenti, che hanno abbandonato, non sempre per propria volontà, le attrici. Tra questi figurano: Valentina Pece, che veniva licenziata, così come Michele Scorcia; Matteo Nastasi; Rayna Ivanova, anche lei licenziata; Gianluca Simondi; Geyze Nally Da Silva; Eliana Sottocornola, ...; Francesca*



*Collivignarelli, anche lei licenziata; Penny Wang Feng; Francesco Gasparetto, licenziato, così come Isidoro Ghezzi; Christian Ronzio; Valentina Mantoani; Vessela Nikolova; Valentina Baldo, che veniva licenziata, così come Laura De Diego, Ludmila Zaytseva e Alberto Mariani; Morena Giordano; Atif Zia; Gabriele Porta; Carmen Cavallo; Aldo Medri; Maria Vicentini; Gustavo Petazzi. Relativamente alle sedi estere, poi ci signori David Mazurek, che veniva licenziato; Marcela Carvalho; Kapil Khanna; Melany Tonos; Alessandro De Filippo; Oksana Stephanenko, che veniva licenziata, così come Akil Gupta; Giovanna Sbrissa; Nacholas Ferrel, che veniva licenziato, così come Ana Paula Rosa e Lucas Espejos; Davide Gomiero; Giudith Viedma; Shiram Rajaram. ... gli ex collaboratori Nelly Cardenas, Mauro Foti e Claudio Sichilil”;*

- essere stato assunto alle dipendenze di ADGLAMOR in data 3.7.2013 con uguale mansione e stipendio, senza aver prima in alcun modo contribuito alla costituzione della società;
- non era esistito alcun progetto di creazione di ADGLAMOR al fine di costituire un soggetto da porre in concorrenza con LUCINI&LUCINI;
- all’esito del procedimento cautelare di descrizione erano erroneamente stati ritenuti sussistenti indizi del trasferimento di contenuti dagli archivi informatici delle società attrici ad un hard disk USB in possesso di LANZOTTI;
- LUCINI&LUCINI pubblicava l’ordinanza emessa all’esito del procedimento cautelare, unitamente a traduzione in lingua inglese, spagnola, portoghese e polacca, sul sito web <http://www.lucini-vs-adglamor.com/>, creato appositamente e raggiungibile dalla pagina del sito internet <http://www.lucini.lucini.com/chi-e-lucini-lucini/salastampa/>;
- tale pubblicazione era illecita ed aveva determinato un danno a LANZOTTI non essendo stato precisato che trattavasi di provvedimento non definitivo e nel quale era anche contenuto il codice fiscale di LANZOTTI;
- a seguito di denuncia presentata da LUCINI&LUCINI veniva instaurato un procedimento penale nei confronti di LANZOTTI, per i medesimi fatti posti a fondamento del presente giudizio;
- infondata era la richiesta risarcitoria.

Il convenuto Lanzotti ha formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno conseguente alle modalità dell’avvenuta pubblicazione, da parte di LUCINI&LUCINI dell’ordinanza pronunciata in sede cautelare.

5. Si è costituita in giudizio la convenuta **MARIA TERESA CURTO**, deducendo ed allegando quanto di seguito indicato:

- impiegata da anni nel settore commerciale, veniva assunta dalla società Grif inter@active srl (oggi LUCINI&LUCINI) nel settembre 2008, entrando a far parte dello staff commerciale della società, con riguardo al mercato estero di lingua spagnola;



- nel tempo l'ambiente lavorativo diveniva difficilmente sostenibile in conseguenza delle iniziative assunte dalla Lucini&Lucini nei confronti dei lavoratori; nel biennio tra il 2011 ed il 2013 erano cinquanta i dipendenti e collaboratori che avevano cessato il rapporto di lavoro o collaborativo con Lucini&Lucini;
- essersi sentita non valorizzata presso Lucini&Lucini;
- avere iniziato a lavorare alle dipendenze di ADGLAMOR nel giugno 2013;
- non aver fatto parte della compagine sociale di ADGLAMOR;
- non aver ricoperto ne ricoprire alcuna carica societaria in ADGLAMOR;
- non aver partecipato ad alcun progetto illecito in danno di LUCINI&LUCINI;
- la rielaborazione delle frasi degli oroscopi operata dalla CURTO era lecita essendo le farsi prive di alcun minimo contenuto di creatività ed originalità, non costituendo opere dell'ingegno; “... *gli elementi di testo parzialmente coincidenti non sono altro che elementi volgarizzati nel settore degli oroscopi*”;
- infondata era la richiesta risarcitoria.

6. Si è costituita in giudizio la convenuta **MONIKA BERNAS**, deducendo ed allegando quanto di seguito indicato:

- essere stata assunta in data 26.4.2011 da LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS EUROPE srl con mansioni contrattuali di Responsabile Marketing – Relazioni Vendite Contenuti Editoriali Estero, part-time 30 ore settimanali, retribuzione di € 1250,00; successivamente con orario a tempo pieno, 40 ore settimanali, e retribuzione di € 1.800,00;
- aver esercitato Marco Lucini un controllo tramite telecamere e accessi ai computers per controllare l'attività dei dipendenti;
- non avere avuto accesso ai dati la cui sottrazione è lamentata dalle società attrici;
- essersi determinata a dimettersi in data 20.5.2013 anche a fronte del progressivo trasferimento al centro operativo irlandesi di molti clienti seguiti dalla stessa;
- non avere sottratto data base dalla società LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS Ltd. e non avere utilizzato il software della stessa;
- essere avvenuta la costituzione della società ADGLAMOR, in data 21.2.2013, per iniziativa di Alberto FASOLINI e Patrick FASSI, cui aveva aderito Andrea FILOPANTI, compagno della convenuta BERNAS;
- essere stata assunta in data 4.12.2013 da ADGLAMOR, ed addetta al rapporto coi dipendenti ed all'organizzazione del lavoro, rapportandosi principalmente a CURTO Maria Teresa, responsabile del settore commerciale; essere stata inviata da FASSI e FASOLINI a presentare le



proprie dimissioni nel successivo mese di marzo, collocandosi quindi in malattia dal giorno 27 marzo dal giorno 8 settembre 2014, fruendo quindi delle ferie maturate e, successivamente di un'aspettativa non retribuita fino al 31.10.2014, collocandosi in maternità al termine dell'aspettativa;

- avere intrapreso un'azione giudiziaria nei confronti di ADGLAMOR per il pagamento delle retribuzioni non corrisposte da marzo 2014;
- non essere a conoscenza dell'utilizzo, da parte di ADGLAMOR, di database o software di LUCINI&LUCINI, né di come ADGLAMOR ne fosse venuta in possesso.

Ha eccepito la carenza di legittimazione attiva in capo alla società LUCINI&LUCINI HOLDINGS srl, in quanto non titolare di data base né del programma AD Sender.

7. Si è costituito in giudizio il convenuto **GIORGIO PREMI**, deducendo ed allegando quanto di seguito indicato:

- avere iniziato a lavorare quale "tirocinante" presso Grif.inter@active srl (ora LUCINI&LUCINI); successivamente con contratto a progetto sino al 31.5.2011; assunto con mansioni di impiegato programmatore dal 1.6.2011;
- aver presentato le dimissioni il 14.6.2013 a causa dell'ingerenza di Marco Lucini nell'attività lavorativa dei dipendenti, unitamente all'impossibilità di creare un gruppo di lavoro per il turn over del personale impiegato;
- aver lasciato la LUCINI&LUCINI negli anni 2012-2013 oltre cinquanta lavoratori impiegati;
- aver iniziato il rapporto lavorativo con ADGLAMOR in data 8.7.2013;
- essere il software ADSender operativo dal 2011;
- non avere cancellato il materiale relativo allo sviluppo della versione 2 del software ADSender; essere effettuato il backup automatico quotidiano della documentazione di progetto sui server aziendali, diversamente dal backup automatico quotidiano degli altri dati effettuato tramite account di Microsoft Office 365 aziendale, cui gli sviluppatori non avevano accesso; avere creato, per coordinare l'attività di sviluppo, un account personale Google Docs (ora Google Drive); avere sempre avuto accesso Marco Lucini a tutti i documenti relativi allo sviluppo del software;
- essere addebitabile il ritardo nella commercializzazione del software ADSender esclusivamente a LUCINI&LUCINI, in quanto il ritardo nell'operatività della versione operativa era dipeso dall'esaurimento del team di sviluppo;
- essere assai basso il livello di protezione della banca dati, ove il codice utente utilizzato era "WEB", e la password era "WEB";



- essere stata richiesta al convenuto PREMI la password d'accesso al proprio PC, successivamente alla descrizione, in data 23 luglio 2014, allorché era *“risultato impossibile ... per questioni squisitamente tecniche, risalire alla password attiva al momento della descrizione”*, essendo la password generata da un algoritmo con una griglia di crittografia partendo da una password mnemonica, *“koholint”*, *“ovvero il nome del suo computer, ma la griglia per ricavarne la password reale era andata distrutta”*;
- come rilevato dal CTU nel procedimento cautelare, nel quale PREMI non era stato parte, *“il software impiegato da ADGlamor per offrire servizi di direct e-mailing non è tributario del software di Lucini&Lucini”*, essendo tra l'altro stato accertato che *“non sono presenti uguaglianze di nomi di programmi e di variabili a parte di quelle di uso comune”*, *“... parti di una struttura open source (licenza MIT) ... chiamata Sinfony ...”*.

8. Si è costituito in giudizio il convenuto **RODOLFO SACCANI**, deducendo ed allegando quanto di seguito indicato:

- essere stato impiegato il 28.9.2011 in Lucini&Lucini con contratto a progetto per il periodo 3.10.2011 – 31.3.2012, rinnovato sino al 30.9.2012, e quindi assunto a tempo indeterminato con mansioni di Software Project Manager;
- avere rassegnato le proprie dimissioni in data 10.9.2013 in conseguenza della scarsa autonomia lasciatagli nella gestione del progetto affidato e della costante richiesta di prestazioni lavorative non inerenti la mansione, unitamente al trasferimento della sede di lavoro da parte dell'azienda;
- altre decine di dipendenti avevano lasciato la LUCINI&LUCINI;
- in data 7.10.2013 iniziava il rapporto di lavoro con ADGLAMOR con mansioni di dipendente di 3° livello;
- non aveva cancellato la documentazione di sviluppo del software ADSender, che non era conseguentemente andata perduta;
- *“... la piattaforma ADSender era già funzionante ed operativa nel 2011 quando ...”* era *“... entrato in Lucini&Lucini ma non è mai esistita una documentazione di progetto per ADSender (solo qualche elenco sintetico di requisiti relativamente alle attività più recenti). La situazione non è mai mutata fino al gennaio 2013 periodo in cui si è avviato lo sviluppo della versione 2 di ADSender, definita Software As A Service”* che non è mai diventata operativa per esaurimento del team di sviluppo. Anche per la realizzazione di tale versione 2 non è mai esistita una documentazione di progetto. L'organizzazione del lavoro di documentazione dello sviluppo del software era la seguente. Lucini&Lucini aveva aperto un account Microsoft Office 365



aziendale, con tutte le garanzie relative al mantenimento dei dati ivi incluso il backup automatico dei dati dove veniva registrata la documentazione di progetto man mano che veniva elaborata e messa a punto dagli sviluppatori. ... gli sviluppatori non avevano accesso all'Office 365 e quindi, quando terminavano un'attività, inserivano il codice sorgente nell'archivio aziendale, cosa diversa dall'Office 365, (che è sui server aziendali e con backup quotidiani) insieme alla descrizione dell'attività stessa. Al fine di coordinare i lavori il signor Saccani aveva creato un account personale Google Docs (oggi Google Drive) associato ai propri dati personali e ad informazioni di tipo privato (cronologia di navigazione web e ricerche) utilizzando l'indirizzo mail di Lucini&Lucini ... Tale account veniva utilizzato alla stregua di un "block notes" dove il signor Saccani appuntava minute ed elenchi di attività da fare. ... tale servizio consente di lavorare in modo collaborativo (anche temporaneamente) sui documenti e quindi l'intero gruppo di lavoro poteva coordinarsi in tempo reale sulle attività ... Marco Lucini ha sempre avuto accesso a tutti i documenti così come tutti i componenti il team che ha lavorato al progetto. Tali documenti ... sono ... appunti di lavoro che hanno vita breve in quanto venivano poi superati e l'attività registrata nell'archivio aziendale ...";

- nel 2013 l'unico sviluppatore era rimasto PREMI; prima che PREMI lasciasse LUCINI&LUCINI in conseguenza delle dimissioni rassegnate, SACCANI era stata redatta "... la prima vera documentazione relativa all'ADSender – per il quale non era mai stato redatto un progetto – così da poter rendere produttivo il passaggio di consegne al signor Francesco Gasparetto, lo sviluppatore appena assunto ma licenziato dopo soli due mesi ... E' stata quindi creata una documentazione strutturata, sia scritta che grafica, di tutto quanto relativo al progetto e che veniva poi trasferita nell'archivio del codice del software di Lucini&Lucini nei suoi server, mentre la restante è comunque sempre presente nell'account aziendale di Office 365";
- "il signor Saccani, al momento di chiudere l'account google docs ha trasferito in ogni caso al signor Marco Lucini la titolarità di tutto il contenuto dell'account di cui era titolare e ne ha fatto altresì una copia cartacea che ha lasciato, unitamente ad altre stampe, all'interno di uno scatolone sulla propria scrivania";
- "... i contenuti dell'account google docs sono sempre stati a disposizione sia di Marco Lucini che di tutti i componenti del gruppo che lavorava al progetto ADSender, tutti avevano la possibilità di fare backup dei documenti ...";
- "... pare che nessuna delle persone che lavorava al progetto, fino alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, sia mai stato contattato da Lucini&Lucini";
- infondate erano le richieste risarcitorie;



- in particolare il ritardo nella commercializzazione era dipeso dall'esaurimento del team di sviluppo della versione 2 ADSEnder che non era mai divenuta operativa;
- in ordine alla banca dati aziendale, non era stata adottata alcuna forma di tutela, e l'accesso era aperto a tutti gli sviluppatori; *"all'epoca dei fatti il livello di sicurezza era tale che per accedere alla banca dati degli utenti il codice utente era "WEB" e la password era "WEB"*.

9. Si è costituita in giudizio la convenuta **NATALIA PORCIUNCULAS**, deducendo ed allegando quanto di seguito indicato:

- essere stata assunta in LUCINI&LUCINI con contratto a progetto dal 17.5.2011, successivamente prorogato, e assunta a tempo indeterminato il 19.3.2012 con qualifica di impiegata di terzo livello e mansioni di aiuto contabile;
- avere rassegnato le proprie dimissioni in data 31.5.2013, in conseguenza dell'aumentare delle difficoltà nello svolgimento del lavoro;
- essere stata assunta in ADGLAMOR il 1° luglio 2013, con il riconoscimento di una retribuzione superiore a quella percepita in LUCINI&LUCINI;
- nel periodo 2012-2013 molti erano stati i dipendenti e collaboratori di LUCINI&LUCINI che avevano lasciato l'azienda;
- non avere mai avuto accesso ai database di LUCINI&LUCINI, né ai contenuti degli oroscopi;
- essere estranea a tutte le condotte lamentate dalle società attrici;
- avere il CTU in sede cautelare, rilevato che il software utilizzato da ADGLAMOR non era estratto da LUCINI&LUCINI ma da *"... una struttura open source (licenza MIT) – cioè di libero uso – chiamata "Symfony"..."*;
- infondate erano le richieste risarcitorie.

10. La causa è stata preceduta dal procedimento cautelare R.G. n.10505/2014 nei confronti della società ADGLAMOR e di Marco LANZOTTI nel quale, all'esito dell'attività di descrizione e di CTU informatica 7.10.2014 (cui sono seguite sintesi relazione CTU 21.10.2014 ed integrazione relazione CTU per attività di cancellazione dati 1.12.2014), veniva pronunciata inibitoria all'utilizzo di dati ed informazioni, in particolare indirizzi mail e testi degli oroscopi, provenienti da LUCINI&LUCINI, con una penale di € 0,15 per ogni dato utilizzato in violazione dell'inibitoria.

All'esito di reclamo veniva confermata l'ordinanza 12.12.2014 con cui era stata pronunciata l'inibitoria.

Introdotta la presente causa, ed assegnati i termini di cui all'art.183 co.6° c.p.c. alla prima udienza, alla successiva udienza veniva pronunciata ordinanza in ordine all'ammissione delle prove.

Seguivano udienze istruttorie per l'esame di testi, all'esito delle quali veniva pronunciata ordinanza che disponeva procedersi a CTU.



Nelle more dell'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al CTU, con ordinanza 13.1.2017, veniva dichiarata l'interruzione della causa per l'intervenuto fallimento della società ADGLAMOR.

Riassunta successivamente la causa dalle società attrici veniva conferito incarico al CTU all'udienza del 24 maggio 2017.

Restavano contumaci all'atto della riassunzione il FALLIMENTO ADGLAMOR ed Alberto FASOLINI.

Dopo un primo deposito della relazione dell'attività peritale il 15.10.2018, l'attività di CTU si concludeva con il deposito di supplemento di relazione peritale in data 20.3.2019.

La causa veniva quindi posta in decisione all'udienza del giorno 5.11.2019, innanzi a nuovo giudice istruttore, stante le intervenute modifiche nell'organizzazione dei ruoli, con assegnazione di termini ai sensi dell'art.190 cpc di giorni sessanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.

Nel corso del procedimento sono stati introdotti quattro procedimenti cautelari in corso di causa di cui il primo promosso da ADGLAMOR srl e gli altri tre da LUCINI&LUCINI.

Il primo procedimento cautelare in corso di causa RG 2996-1/2015, promosso da ADGLAMOR, veniva definito con ordinanza 22 dicembre 2015, con la quale veniva inibito alle società attrici – resistenti nel procedimento cautelare in corso di causa – di pubblicare il testo dei provvedimenti cautelari pronunciati *ante causam* dal Tribunale nei confronti di ADGLAMOR senza l'espressa indicazione della loro provvisorietà, in quanto suscettibili di conferma, modifica o revoca in sede di merito, unitamente alla previsione di penale giornaliera per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento, dal ventesimo giorno successivo alla comunicazione dell'ordinanza.

Il secondo procedimento cautelare in corso di causa RG 2996-2/2015, promosso dalle società attrici, si concludeva con la pronuncia di ordinanza 12 dicembre 2015 con cui venivano autorizzate LUCINI&LUCINI HOLDINGS SRL e LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS LTD a procedere al sequestro conservativo nei confronti di ADGLAMOR SRL fino alla concorrenza di € 270.000,00. L'ordinanza veniva confermata in sede di reclamo.

Il terzo procedimento cautelare in corso di causa RG 2996-3/2015 si è concluso con ordinanza 20 giugno 2016 con la quale è stato autorizzato il sequestro conservativo fino all'importo di € 40.000,00 a favore delle società attrici – ricorrenti nel procedimento cautelare – nei confronti del convenuto Marco Lanzotti, e rigettata l'istanza di sequestro conservativo nei confronti dei convenuti Monika Bernas, Maria Teresa Curto, Rodolfo Saccani, Natalia Porciunculas e Gioglio Premi (resistenti nel procedimento cautelare).

Il quarto procedimento cautelare in corso di causa RG 2996-4/2015, promosso dalle società attrici, si concludeva con la pronuncia di ordinanza 20 dicembre 2016, con la quale veniva rigettata l'istanza delle società attrici di modifica dell'importo sino alla concorrenza del quale era stato autorizzato il sequestro con la precedente ordinanza 12 dicembre 2015 nei confronti della società convenuta ADGLAMOR.



11.1 All'esito del procedimento ritiene il collegio che le domande di parte attrice debbano trovare parziale accoglimento nei soli confronti del FALLIMENTO ADGLAMOR, di Marco LANZOTTI, di MARIA TERESA CURTO, di RODOLFO SACCANI, e di NATALIA PORCIUNCULAS nei limiti di seguito indicati.

Occorre preliminarmente rilevare l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di LUCINI&LUCINI HOLDINGS srl, in quanto le due società attrici sono rispettivamente cedente e cessionaria d'azienda, con conseguente interesse di entrambe ad agire per la tutela dei segreti aziendali.

Appare a questo punto opportuno esaminare le singole posizioni dei convenuti in relazione alle relative emergenze processuali.

Per quanto concerne la posizione del **FALLIMENTO ADGLAMOR** occorre premettere che sono improcedibili le domande di condanna svolte dalle società attrici, in quanto ogni accertamento del credito deve necessariamente essere svolto nel procedimento endofallimentare, anche ove l'azione è iniziata nei confronti del debitore anteriormente alla dichiarazione di fallimento (v., tra le altre, Cass. Sez.1, 22.12.2005, n.28481; Cass.Sez.1, 5.8.2011, n.17035).

Stante l'improcedibilità delle domande di condanna deve essere revocata l'ordinanza in data 12 dicembre 2015 con il quale le società attrici erano state autorizzate a procedere al sequestro nei confronti di ADGLAMOR.

Deve al contrario trovare accoglimento la domanda di inibitoria all'utilizzo dei dati e delle informazioni, in particolare degli indirizzi e-mail e dei testi degli oroscopi, di provenienza da LUCINI&LUCINI.

Risulta confermato, all'esito della causa, quanto già rilevato all'atto del provvedimento cautelare 12 dicembre 2015 in ordine alla sottrazione ed all'uso illecito di informazioni aziendali in violazione sia della disciplina di cui all'art.98 c.p.i., sia della disciplina di cui all'art.102 *bis* l.d.a., sia della disciplina della concorrenza sleale ex art.2598 c.c..

Già nell'ambito della CTU svolta in sede cautelare era stato accertato che tra gli utenti di ADGLAMOR erano presenti 26.645.952 mail di utenti già presenti nel database di LUCINI&LUCINI, costituito da 41.873.128 mail di utenti, con conseguente percentuale di dati di LUCINI&LUCINI presenti in ADGLAMOR pari al 63,63%, ove il database utenti di ADGLAMOR è risultato costituito da informazioni corrispondenti a quelle di LUCINI&LUCINI nella misura del 93,76%.

La CTU svolta in sede cautelare aveva altresì consentito di accertare la presenza, nella banca dati di ADGLAMOR, di elementi di testo utilizzati negli oroscopi offerti da LUCINI&LUCINI, ove, a fronte di 157.366 oroscopi presenti in LUCINI&LUCINI e di 21.614 oroscopi presenti in ADGLAMOR, sono stati riscontrati 17.577 oroscopi di ADGLAMOR contenenti almeno trenta caratteri consecutivi identici a quelli di LUCINI&LUCINI, per una percentuale pari al 81% degli oroscopi presenti nel database.

L'elevata percentuale di coincidenza, pur considerando la genericità delle frasi utilizzate per la formazione degli oroscopi, è tale da ritenere la provenienza da LUCINI&LUCINI degli oroscopi presenti nel database di ADGLAMOR, essendo i relativi dati di testo tutelabili nel loro complesso non solo



quale informazione aziendale tutelata ex ar.98 c.p.i., ma altresì quale banca dati protetta ai sensi dell'art.102 bis l.d.a..

In sede di CTU svolta nel presente procedimento è stato confermato tutto quanto già accertato in sede cautelare, non essendo stati presentati in atti elementi nuovi idonei a modificare l'esito di tali accertamenti.

Inoltre le parti presenti al primo incontro fissato dal CTU hanno dichiarato allo stesso "*... di accettare senza necessità di ulteriori indagini tecniche gli esiti dell'indagine compiuta nella fase ante causam della descrizione per quanto attiene al confronto di data base, contenuti editoriali e software tra LUCINI e ADGLAMOR*" (v. pag.9 relazione CTU). Come precisato dal CTU, "*... successivamente, i difensori di Lucini ..., nel loro documento depositato per la fissazione di un'udienza, in merito ai quesiti posti dal Giudice all'udienza del 24.5.2017, hanno dichiarato di accettare la correttezza e validità delle attività tecniche e di analisi già poste in essere dal CTU Ing. Luciano Strano nella fase cautelare ante causam R.G. 10505/2014 relativamente alla banca dati degli utenti (c.d. secondo quesito nella fase cautelare, corrispondente al punto 2 del verbale di udienza 24.5.2017) e agli elementi di testo (c.d. terzo quesito nella fase cautelare, corrispondente al punto 3, del verbale di udienza del 24.5.2017). Per l'effetto e con le anzidette specifiche, le attrici aderiscono alla dichiarazione resa a verbale dalla difesa di Saccani, Premi, Porciunculas laddove "dichiara di accettare senza necessità di ulteriori indagini tecniche gli esiti dell'indagine compiuta nella fase ante causam di descrizione per quanto attiene al confronto di data-base".*

La banca dati di LUCINI&LUCINI è certamente tutelabile ai sensi dell'art.98 cpi, contenendo informazioni non facilmente accessibili e conoscibili, e protette da accessi esterni mediante l'utilizzo di firewall di accesso alla rete aziendale, di modalità di accreditamento degli utenti aziendali e di modalità di accesso mediante username e password.

Disponendosi l'inibitoria all'utilizzo dei dati e delle informazioni, in particolare degli indirizzi e-mail e dei testi degli oroscopi, di provenienza da LUCINI&LUCINI, appare opportuno prevedere una penale di € 0,15 per ogni dato utilizzato in violazione dell'inibitoria, apparendo adeguata l'entità della penale nella misura già prevista con l'ordinanza 12 dicembre 2014, pronunciata nel procedimento cautelare ante causam RG 10505/2014.

Infondata è, al contrario, la domanda diretta ad accertare la sussistenza di condotte di storno di dipendenti in danno di LUCINI&LUCINI.

Come incontestato in causa, nel periodo in cui i convenuti si dimettevano per essere successivamente assunti da ADGLAMOR, si erano dimessi – o avevano altrimenti lasciato LUCINI&LUCINI – altre decine di dipendenti e collaboratori, che non erano poi passati alle dipendenze di ADGLAMOR.

Tale circostanza esclude di per sé di poter connotare le dimissioni dei convenuti e la successiva assunzione presso ADGLAMOR quale elemento tale da compromettere la struttura organizzativa di LUCINI&LUCINI.

E' mancata inoltre in causa la prova dell'intento di danneggiare LUCINI&LUCINI, essendo comunque pacifico che il mercato in cui opera LUCINI&LUCINI è un mercato ove le imprese operano in



concorrenza, e dove è altresì verosimile che il passaggio di dipendenti da un operatore economico ad un altro possa essere motivato da legittime scelte personali dei singoli lavoratori dirette a migliorare la propria posizione lavorativa rispetto a quella di provenienza, sia in termini economici che di gratificazione professionale.

Infondata è la domanda delle società attrici diretta ad accertare la violazione dei diritti di privativa intellettuale sul programma per elaboratore denominato "ADSender". L'esito della CTU svolta in sede cautelare non ha rilevato elementi idonei a ritenere che sia intervenuta una violazione di tali diritti, essendo emerso, tra l'altro, che il programma in uso presso ADGLAMOR è risultato derivare da una diversa struttura open source.

Per quanto concerne **ALBERTO FASOLINI** nulla è emerso all'esito della CTU in ordine al possesso ed alla sottrazione illeciti di dati di LUCINI&LUCINI in relazione alla lamentata violazione degli artt. 98 c.p.i. e 102 *bis* l.d.a..

La circostanza che lo stesso fosse amministratore di ADGLAMOR non comporta l'immediata responsabilità concorrente, in mancanza di specifiche allegazioni circa le specifiche condotte illecite dal medesimo tenute quale amministratore.

Anche nei confronti di Alberto FASOLINI, per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del FALLIMENTO ADGLAMOR, sono risultate infondate le domande svolte dalle società attrici per l'accertamento della violazione di privativa intellettuale in relazione al programma per elaboratore denominato "ADSender", e per l'accertamento di illecito concorrenziale per storno di dipendenti.

Le domande svolte dalle società attrici nei confronti di Alberto FASOLINI non possono pertanto trovare accoglimento.

Per quanto concerne il convenuto **PATRICK FASSI** nulla è emerso all'esito della CTU in ordine al possesso ed alla sottrazione illeciti di dati di LUCINI&LUCINI in relazione alla lamentata violazione degli artt. 98 c.p.i. e 102 *bis* l.d.a..

La circostanza che lo stesso fosse amministratore di ADGLAMOR non comporta l'immediata responsabilità concorrente, in mancanza di specifiche allegazioni circa le condotte illecite dal medesimo tenute quale amministratore.

Anche nei confronti di FASSI, per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del FALLIMENTO ADGLAMOR, sono da ritenersi infondate le domande svolte dalle società attrici per l'accertamento della violazione di privativa intellettuale in relazione al programma per elaboratore denominato "ADSender", e per l'accertamento di illecito concorrenziale per storno di dipendenti.

Le domande svolte dalle società attrici nei confronti di Patrick FASSI non possono pertanto trovare accoglimento.

Per quanto concerne la posizione di **ANDREA FILOPANTI** nulla è emerso all'esito della CTU in ordine al possesso ed alla sottrazione illeciti di dati di LUCINI&LUCINI in relazione alla lamentata violazione degli artt. 98 c.p.i. e 102 *bis* l.d.a..

La circostanza che lo stesso fosse amministratore di ADGLAMOR non comporta l'immediata responsabilità concorrente, in mancanza di specifiche allegazioni circa le condotte illecite dal medesimo tenute quale amministratore.



Anche nei confronti di Andrea FILOPANTI, per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del FALLIMENTO ADGLAMOR, sono infondate le domande svolte dalle società attrici per l'accertamento della violazione di privativa intellettuale in relazione al programma per elaboratore denominato "ADSender", e per l'accertamento di illecito concorrenziale per storno di dipendenti.

Le domande svolte dalle società attrici nei confronti di Andrea FILOPANTI non possono pertanto trovare accoglimento.

Per quanto concerne il convenuto **RODOLFO SACCANI**, all'esito della consulenza tecnica, è stata accertata la presenza, sul PC in uso allo stesso, di numerosi elementi idonei a far ritenere il possesso di elementi del database di LUCINI&LUCINI (v. relazione CTU).

In particolare sono stati rinvenuti dal CTU *"un elenco di comandi e un elenco di file riguardanti dati di Lucini"*. Come rilevato dal CTU *"per quanto riguarda l'elenco di comandi si tratta di comandi contenuti nella cronologia di comandi eseguiti, anche detta "bash history", che viene utilizzata per evitare di digitare ogni volta i comandi più frequentemente usati dalla riga di comando. Molti di questi comandi includono operazioni sulla cartella "/rsa/shared/lucini". Nei riscontri vi sono anche diversi riferimenti sia temporali sia di contesto o ambiente che si riferiscono al Sig. Saccani. Una parte sono quelli indicati dal CTP Lucini e ho verificato la presenza dei riferimenti temporali indicati. Altri riferimenti sono presenti nel riscontro "mlocate.db #27 @6815744 - 7078144 \$6 (0).html" presente nella seguente cartella e con data di ultima modifica il 04.03.2014, data della descrizione presso Adglamor:*

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
mlocate.db #27 @6815744 - 7078144 \$6 (0).html	04/03/2014 09:01	Firefox HTML Docu...	582 KB

*Il comando "locate" prende come input il nome del file (o parte di esso) e fornisce tutti i percorsi in cui si trova il file. Ulteriori riferimenti sono presenti nel file "database", avente data di ultima modifica il 04.03.2014 ore 11,28 (è il giorno della descrizione in Adglamor nei quali uffici siamo entrati dopo le ore 11), presente nella cartella:*

*parolechiavePC\_1\Saccani\Partition7(ext4)\[root]\rsa\.kde\share\apps\activitymanager\Resources.*

*Nel file "database" sono presenti le cartelle, già presenti in altri riscontri, aventi come radice "dolphinfile:///home/rsa/shared/lucini/backup". In merito alla verifica se vi sia traccia di trasferimento dei dati degli oroscopi e delle mail degli utenti a favore di ADGLAMOR, ... la cartella "/rsa/shared/lucini" è indicata molte volte nei riscontri ed in particolare lo è la cartella "/rsa/shared/lucini/backup". Parte del contenuto di queste cartelle ... comprende file che fanno riferimento sia alla gestione delle mail ed al loro invio e relative statistiche sia agli oroscopi. ... Inoltre, sempre nella cartella "/rsa/shared/lucini/backup/kr\_20130913", è presente l'elenco degli stessi file/cartelle criptati/e e relativi a password/account presenti nell'hard disk USB del Sig. Lanzotti nella cartella "Dropbox" contenuta nella cartella "HD\_USB\_LANZOTTI\[root]\Backup Marco\20130207 (LL)\marco\" ... In merito ai dati degli utenti, sono stati riscontrati sul PC in uso al Sig. Saccani alcune decine di migliaia di indirizzi e-mail, con la precisazione che la verifica è stata condotta su campioni di*



*dati che sono risultati coincidenti con quelli della banca dati di Lucini&Lucini. Per un campione di circa 1600 record è stata verificata anche la coincidenza dell'indirizzo IP dal quale è avvenuta l'iscrizione dell'utente ... In merito agli elementi di testo utilizzati nella formulazione degli oroscopi di Lucini&Lucini, ... sul PC in uso al Sig. Saccani sono presenti elementi di testo di oroscopi. In particolare, il nome del file riscontrato che li contiene è "Dump20140220.sql" ed è presente nella cartella della Partition 7 "[root]\rsa\dumps\hr". Dalla ricerca sul PC in uso al Sig. Saccani della frase numero 1463 del database di frasi per oroscopi Lucini facente parte degli oroscopi Lucini sono stati trovati riscontri del file "Dump20140220.sql" che comprendono 6 risultati di cui due dump e tre occorrenze della frase nel file immagine di una macchina virtuale. Il file "Dump20140220.sql" è stato riscontrato anche con la ricerca per parole chiave. Il Sig. Saccani stesso ha confermato che il contenuto delle cartelle "[root]\rsa\dumps\hr" e "[root]\rsa\vm-share" è attribuibile a lui per quanto riguarda i file di dump e i file di macchine virtuali in esse contenuti. Egli afferma che ha creato il dump di una porzione del data base di Adglamor per poi importarlo nella macchina virtuale. La frase usata come chiave di ricerca, facente parte degli oroscopi, e le altre frasi, di cui quelle di Adglamor sono imitative, sono però di titolarità della Lucini e quindi oggetto di reimpiego".*

Tali risultanze sono sufficienti per ritenere che il convenuto SACCANI abbia partecipato, alla sottrazione ed all'uso illecito di informazioni aziendali di LUCINI&LUCINI in violazione sia della disciplina di cui all'art.98 c.p.i., sia della disciplina di cui all'art.102 bis l.d.a..

Anche nei confronti di SACCANI, per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del FALLIMENTO ADGLAMOR sono infondate le domande svolte dalle società attrici per l'accertamento della violazione di privativa intellettuale in relazione al programma per elaboratore denominato "ADSENDER", e per l'accertamento di illecito concorrenziale per storno di dipendenti.

Neppure sono emersi elementi idonei a provare che il convenuto SACCANI abbia cancellato la documentazione tecnica di sviluppo del programma ADSENDER al fine di danneggiare le società attrici.

Per quanto concerne la posizione di **Marco LANZOTTI** era già emersa, all'esito del procedimento di descrizione, la presenza, su hard disk USB di LANZOTTI, di una serie di password di accesso ai database di LUCINI&LUCINI, con cartella di backup creata poco prima delle dimissioni.

Inoltre, come pacifico in causa, l'analisi del PC in uso a Marco LANZOTTI da parte del CTU non è stata possibile in quanto l'apparecchio è protetto da password non fornita da LANZOTTI al CTU. Appare al riguardo non verosimile la giustificazione data da LANZOTTI circa la non disponibilità e non conoscenza da parte dello stesso della password che consente l'accesso al PC.

Peraltro il CTU ha rilevato che su "... hard disk USB esterno sono presenti i file già citati nella relazione di CTU della descrizione. Si tratta delle cartelle e file crittografati con Keepass, contenuti nella cartella /Backup Marco/20130207 (LL)/marco/Dropbox, contenenti password e chiavi d'accesso dell'intero sistema informatico della Lucini&Lucini, compresi server, software e data base.

*In un riscontro è presente l'offerta d'acquisto indirizzata a Marco Lucini da parte di Kiver Srl per la Lucini&Lucini (già Grif.inter@ctive S.r.l.) e questo riscontro riguarda aspetti economici di acquisto della società indirettamente legati alla gestione degli oroscopi. In altro riscontro, nella cartella "/Backup*



*Marco/20130207 (LL)/marco/Documents/”, è presente il file “SeeWeb.xlsx” che contiene parole chiave indicate da Lucini e si tratta di nomi e di indirizzi IP dei server della Lucini. Su tali server a detta di Lucini vi erano dati relativi a data base mail, oroscopi e software. Inoltre, sull’HD USB esterno, la ricerca per parole chiave ha indicato riscontri riguardanti file di oroscopi, principalmente emersi con le parole chiave “nikolova” e “lucini”, presenti nella cartella “\Backup Marco\20130207 (LL)\marco\Documents\IDNet\Clienti\Grif”.*

L’impossibilità di analisi del PC di LANZOTTI per la mancata comunicazione da parte di quest’ultimo al CTU della password necessaria per l’accesso, e la riscontrata presenza di dati di LUCINI&LUCINI su hard disk USB in possesso di LANZOTTI, sono elementi che consentono di riconoscere la responsabilità di LANZOTTI nella sottrazione e nell’uso illecito di informazioni aziendali di LUCINI&LUCINI in violazione sia della disciplina di cui all’art.98 c.p.i., sia della disciplina di cui all’art.102 bis l.d.a..

Il convenuta LANZOTTI è stato inoltre condannato con sentenza penale del Tribunale di Milano n.7999 del 2918. Dagli atti non risulta che la sentenza sia già definitiva, essendo stato presentato appello.

Anche nei confronti di LANZOTTI, per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del FALLIMENTO ADGLAMOR sono infondate le domande svolte dalle società attrici per l’accertamento della violazione di privativa intellettuale in relazione al programma per elaboratore denominato “ADSender”, e per l’accertamento di illecito concorrenziale per storno di dipendenti.

Per quanto concerne la posizione di **MONIKA BERNAS** nulla è emerso all’esito della CTU in ordine al possesso ed alla sottrazione illecita di dati di LUCINI&LUCINI.

Monika BERNAS è stata assolta dal Tribunale di Milano (sentenza 15.11.2017 confermata con sentenza della Corte d’Appello di Milano 21.1.2019 n.454) dal reato di concorso nel trasferimento su altro supporto del contenuto della banca dati di Lucini&Lucini Holdings srl conferita poi a Lucini&Lucini Communications Ltd..

Inoltre, anche nei confronti di Monika BERNAS, per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del FALLIMENTO ADGLAMOR sono infondate le domande svolte dalle società attrici per l’accertamento della violazione di privativa intellettuale in relazione al programma per elaboratore denominato “ADSender”, e per l’accertamento di illecito concorrenziale per storno di dipendenti.

Le domande svolte dalle società attrici nei confronti di MONIKA BERNAS sono pertanto infondate.

Per quanto concerne la posizione della convenuta **Maria Teresa CURTO**, la CTU svolta in causa ha permesso di accertare la presenza, nel PC in uso alla stessa, di “... *numerosi file contenenti elementi di testo utilizzati nella formulazione degli oroscopi di Lucini&Lucini, in particolare nella cartella “\_ContentsHR” e nella cartella “\_ContentsChingOracle sono presenti file creati e modificati in Lucini. Inoltre vi sono riscontri che riguardano documenti contabili e commerciali di titolarità di Lucini: il Business Plan della Lucini&Lucini; “insertion order” (contratti attraverso i quali la Lucini&Lucini finalizzava la vendita del proprio prodotto presso i clienti); richieste di fatturazione cliente della Lucini&Lucini, contenenti le anagrafiche dei clienti e gli importi da fatturare; contratti commerciali che*



la Lucini&Lucini (già Grif.inter@ctive S.r.l.) ha siglato con clienti e fornitori; Fatture commerciali; listino prezzi per i mercati latinoamericani; l'archivio di anagrafiche fornitori dei clienti della Lucini&Lucini. Vi è traccia di un trasferimento di contenuti a favore di ADGLAMOR. In particolare, nella cartella "\Users\Marite\Desktop\Contenidos adglamor srl" sono presenti file contenenti due intere frasi di oroscopi Lucini cercate come esempio".

In particolare sono emersi all'esito della CTU i seguenti riscontri:

*"Riferimento:/Dati/parolechiavefile8PC/Curto/Partition2/[root]/Users/Marite/Desktop/backup/MEXICO/Business Plan 12-7 DRAFT.pdf*

*Quella che segue è la prima pagina del documento:*



Lucini & Lucini Communications Europe

Business Plan – DRAFT  
July '12 update plus Annex A

This business plan has been prepared for internal use only. All information is confidential and should not be shared without written permission. © 2012 Lucini & Lucini Communications Europe S.r.l.

*Riferimento:*

*/Dati/parolechiavePC\_2/Curto/Partition 2/[root]/Users/Marite/Desktop/backup/ordini/Offerta di vendita\_20130221\_102112.pdf*

*/Dati/parolechiavePC\_2/Curto/Partition 2/[root]/Users/Marite/Desktop/backup/ordini Odem.compra.egentic\_20121122\_184303.pdf*

*/Dati/parolechiavePC\_2/Curto/Partition 2/[root]/Users/Marite/Desktop/backup/ordini/ ADSALSA BR ORDEN COMPRA 22-10.pdf*

*... la cartella "backup" contiene 278 file e 42 cartelle selezionate tramite le parolechiavePC\_2 (i file selezionati tramite la parola chiave "lucini lucini communications" contenuti nella cartella "backup" sono 273).*

*Se selezionati tramite le parolechiavePC\_1 (principalmente tramite le parole chiave "lucini", "adsender" e "nikolova") risultano 685 file, 81 cartelle.*

*Queste le cartelle ed i file selezionati tramite parolechiavePC\_2:*



Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
Alejandro Duran	08/08/2018 13:20	Cartella di file	
BRASIL	08/08/2018 13:20	Cartella di file	
COLOMBIA	08/08/2018 13:20	Cartella di file	
exe-x varias	08/08/2018 13:20	Cartella di file	
L&L invoice request	08/08/2018 13:20	Cartella di file	
MARITE CURTO	08/08/2018 13:20	Cartella di file	
MEXICO	22/08/2018 11:39	Cartella di file	
Nuova cartella2	08/08/2018 13:20	Cartella di file	
ordini	08/08/2018 13:20	Cartella di file	
\$130	02/09/2013 17:33	File	4 KB
LUCINI LUCINI COMMUNICATIONS GROUP ...	26/11/2012 19:35	Adobe Acrobat Doc...	1.547 KB
LUCINI LUCINI COMMUNICATIONS GROUP ...	21/01/2013 14:57	Adobe Acrobat Doc...	1.549 KB

**Nella cartella "ordini" sono presenti 41 file Excel tutti con data ultima modifica 2011-2012:**

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
20113005-Budget_Vivara.xls	07/09/2011 13:19	Foglio di lavoro di ...	122 KB
adslasa España argentina 15-12- .xls	30/01/2012 15:54	Foglio di lavoro di ...	77 KB
adslasa España BRASIL .xls	10/10/2011 11:52	Foglio di lavoro di ...	77 KB
adslasa España España.xls	17/01/2012 16:21	Foglio di lavoro di ...	77 KB
adslasa PORTUGAL-CARAS.xls	22/09/2011 14:42	Foglio di lavoro di ...	82 KB
adslasa PORTUGAL-Estadão.xls	22/09/2011 14:45	Foglio di lavoro di ...	82 KB
adslasa PORTUGAL-PROTESTE.xls	22/09/2011 14:30	Foglio di lavoro di ...	82 KB
adslasa PORTUGAL-Seleções.xls	27/09/2011 14:46	Foglio di lavoro di ...	77 KB
club vinos brasil orden compra.xls	04/04/2011 20:14	Foglio di lavoro di ...	76 KB
Epic- Exur orden compra.xls	16/11/2011 15:45	Foglio di lavoro di ...	77 KB
GRUPO CABONGI SA de CV.xls	15/09/2011 13:09	Foglio di lavoro di ...	77 KB
Kingolotto orden Compra Brasil-mayo.xls	03/05/2011 18:17	Foglio di lavoro di ...	76 KB
livra_ordine Compra AR- .xls	14/11/2011 18:30	Foglio di lavoro di ...	77 KB
livra_ordine Compra brasil .xls	18/11/2011 23:16	Foglio di lavoro di ...	77 KB
livra_ordine Compra Colombia.xls	30/03/2011 18:58	Foglio di lavoro di ...	76 KB
livra_ordine Compra MX - BR - (2).xls	30/03/2011 15:16	Foglio di lavoro di ...	70 KB
livra_ordine Compra MX - BR -.xls	21/03/2011 15:51	Foglio di lavoro di ...	71 KB
livra_ordine Compra.xls	28/04/2011 19:24	Foglio di lavoro di ...	77 KB
modulo_ordine-usd-L&L.xls	24/03/2011 15:57	Foglio di lavoro di ...	62 KB
NEXTPERIENCE SA.xls	16/12/2011 23:04	Foglio di lavoro di ...	77 KB
OC- ClickMagic.vta. CPM-.xls	23/12/2011 15:25	Foglio di lavoro di ...	161 KB
OC- Mexico-.xls	30/06/2011 18:14	Foglio di lavoro di ...	77 KB



OC_Livra -Pedido mx.xls	23/11/2011 18:18	Foglio di lavoro di ...	78 KB
OC-Elogia Mexico dicembre-.xls	16/12/2011 22:47	Foglio di lavoro di ...	78 KB
OC-Elogia-ibrands Mexico dicembre-.xls	19/12/2011 19:05	Foglio di lavoro di ...	84 KB
OC-Groupalia Mexico.xls	18/05/2011 17:41	Foglio di lavoro di ...	78 KB
OC-Privalia- Mexico-.xls	22/04/2011 12:10	Foglio di lavoro di ...	78 KB
OC-Privalia-nike Mexico-.xls	20/07/2011 20:14	Foglio di lavoro di ...	77 KB
OdineOpiniolandiaJuly_AR.xls	19/07/2011 16:32	Foglio di lavoro di ...	74 KB
opinaia PRIMIUS INTERACTIVE.xls	13/12/2011 18:09	Foglio di lavoro di ...	77 KB
Ord Comp imd ecuador Mailing LL - MTOP (...)	22/11/2012 18:52	File XLSX	38 KB
Orden Compra-Mexico-.xls	27/04/2012 11:57	Foglio di lavoro di ...	77 KB
Orden-compra Colombia- groupalia -.xls	18/08/2011 16:23	Foglio di lavoro di ...	77 KB
Orden-compra Nelly-FPP MEDIA.xls	07/09/2011 16:33	Foglio di lavoro di ...	77 KB
Orden-compra Peru - groupalia.xls	18/08/2011 16:21	Foglio di lavoro di ...	77 KB
Orden-compra Privalia Mexico .xls	09/11/2011 14:09	Foglio di lavoro di ...	77 KB
orden-compra x let-bonus.xls	21/03/2011 15:50	Foglio di lavoro di ...	106 KB
Performedia srl italia .xls	30/08/2011 17:32	Foglio di lavoro di ...	78 KB
Planet49_ES_Enero 2012.xls	23/12/2011 11:50	Foglio di lavoro di ...	37 KB
Sanita.xls	13/06/2011 12:01	Foglio di lavoro di ...	77 KB
W3 LTD.xls	16/11/2011 17:15	Foglio di lavoro di ...	77 KB

Un esempio di contenuto del file "adslasa PORTUGAL-CARAS.xls":

Description	Date	E-mails to send	(DEM/NL)	cpm	Total usd
1 Brasil envio 28-09-11 S9CO01		200000		\$ 5,00	\$ 1.000,00
2 Brasil envio 28-09-11 S9CO02		200000		\$ 5,00	\$ 1.000,00
3 Brasil envio 28-09-11 S9CO03		200000		\$ 5,00	\$ 1.000,00
<b>Total: usd</b>				<b>\$</b>	<b>3.000,00</b>

Inoltre, nella cartella "ordini" sono presenti 29 file .pdf tra i quali quelli indicati dal CTP Caccavella (nell'immagine sotto i primi 22 file .pdf):



Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
Adsalsa Alemania envio 7-11.pdf	06/11/2012 03:11	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
ADSALSA BR ORDEN COMPRA 22-10.pdf	18/10/2012 13:32	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
Adslsa orden compra 13-9 co-cl-pe.pdf	27/09/2012 12:14	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
Egentic orden potugal 7-11.pdf	06/11/2012 03:13	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
egentic.pdf	07/11/2012 14:41	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
O.C.Adsalsa-envio 1-10-2012. mx-ar.pdf	28/09/2012 10:50	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
odem compra egentic20-11-.pdf	12/11/2012 21:20	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
Odem.compra.egentic_20121122_184303.pdf	22/11/2012 18:54	Adobe Acrobat Doc...	78 KB
Offerta di vendita_20130221_102112.pdf	21/02/2013 10:25	Adobe Acrobat Doc...	78 KB
oprden compra Fractal media octubre.pdf	19/10/2012 19:33	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
orden compra Adsalsa 8-10.pdf	05/10/2012 15:04	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
orden compra adsalsa 15-10 y 17-10.pdf	11/10/2012 16:16	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
Orden compra Advent.pdf	17/09/2012 16:30	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
orden compra brasil 20-9.pdf	19/09/2012 19:16	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
Orden compra brasil egnetic 2y 3 octubre.pdf	01/10/2012 14:24	Adobe Acrobat Doc...	27 KB
orden compra brasil-colombia Adsala diciem...	30/11/2012 22:09	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
orden compra colombia adsalsa 20-09.pdf	19/09/2012 21:34	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
Orden compra EGenic brasil.pdf	26/09/2012 18:18	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
orden compra Egentic 9-10.pdf	05/10/2012 10:40	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
orden compra Egentic 16-10-12.pdf	12/10/2012 17:58	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
orden compra egentic 17-10-2012.pdf	12/10/2012 18:01	Adobe Acrobat Doc...	26 KB
orden compra mexico 28-03.pdf	27/03/2012 19:14	Adobe Acrobat Doc...	26 KB

## Contenuto del file "Offerta di vendita\_20130221\_102112.pdf":



## Insertion Order

web: www.lucini.com e-mail: info@lucini.com

Headquarter: V.le Libertà 5 - 23875 Osnago - LC - ITALY - P +39 03958575 / 0398943463 - F +39 0291390705

## Net Real Solutions S.L.

Avda. Arcadi Garcia Sanz, 19, 1ª-A  
12540 Vila-real, Castellón  
SPAIN

Doc. Num.	Doc. Date	Page
34	21.02.13	Page 1 of 1
Cust. Code	VAT Nr.	Tax Ident. Nr.
C0242	ESB12550877	
Commercial contact		
Name: Ignacio Álvarez		
E-mail: ignacio@nrs-group.com		
Tel: 0034 964 523 331	Fax:	

Description	Delivery Date	Qty	UoM	Unit price	Amount
E-mail Marketing Campaign CPL Chile	22.02.13	500	Leads	0,75USD	375,00USD
E-mail Marketing Campaign CPL Colombia	22.02.13	500	Leads	0,75USD	375,00USD
E-mail Marketing Campaign CPL Peru	22.02.13	500	Leads	0,75USD	375,00USD

1 EUR = 1,33 USD

Net Amount	1.125,00USD
VAT	0,00USD



Contenuto del file "Odem.compra.egentic\_20121122\_184303.pdf":



## Insertion Order

web: [www.lucinilucini.com](http://www.lucinilucini.com) e-mail: [info@lucinilucini.com](mailto:info@lucinilucini.com)

Headquarter: V.le Libertà 5 - 23875 Osnago - LC - ITALY - P +39 03958575 / 0398943463 - F +39 0291390705

eGentic Brasil Geração Mundial de Leads LTDA

Avenida das Nações Unidas, 12.995 – 18º andar

-São Paulo, SP-  
BRAZIL

Doc. Num.	Doc. Date	Page
242	22.11.12	Page 1 of 1
Cust. Code	VAT Nr.	Tax Ident. Nr.
C0230	13.171.524/0001-9	
Commercial contact		
Name: Annalena Nieter		
E-mail: <a href="mailto:annalena.nieter@egentic.com">annalena.nieter@egentic.com</a>		
Tel: +49-6196-8022-214		Fax: +49-6196-8022-100

Description	Delivery Date	Qty	UoM	Unit price	Amount
E-mail Marketing Campaign CPM Brasil envio 26/11/2012 (1.000.000)	26.11.12	1.000	Thousand emails	3,50EUR	3.500,00EUR
<b>Net Amount</b>					3.500,00EUR
<b>VAT</b>					0,00EUR
<b>TOTAL Amount</b>					3.500,00EUR

### Riferimento:

/Dati/parolechiavePC\_1/Curto/Partition 2/[root]/Users/Marite/Desktop/backup/L&L request/Invoice Enero 2012 L&L Europe/ Invoice\_request ClickmagicCH.xlsx invoice

/Dati/parolechiavePC\_1/Curto/Partition 2/[root]/Users/Marite/Desktop/backup/L&L request/Invoice Enero 2012 L&L Europe/ Invoice\_request MATOMY (3).xlsx invoice

/Dati/parolechiavePC\_1/Curto/Partition 2/[root]/Users/Marite/Desktop/backup/L&L request/Invoice Enero 2012 L&L Europe/ invoice\_request MEQUEDOUNO.xlsx invoice



Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
invoice_request ClickmagicCH.arg.xlsx	13/01/2012 17:00	File XLSX	19 KB
Invoice_request ClickmagicCH.xlsx	13/01/2012 17:00	File XLSX	19 KB
Invoice_request MATOMY (3).xlsx	16/01/2012 16:14	File XLSX	19 KB
invoice_request MEQUEDOUNO.xlsx	13/01/2012 17:34	File XLSX	19 KB

Questo il contenuto del file "invoice\_request ClickmagicCH.arg.xlsx" (gli altri hanno identica intestazione):

L&L invoice request		
<i>Internal e-mail Subject: "[invoice-request]" .. "</i>		
<b>Client (all the information: address, VAT number.)</b>	ClickMagic SpA Avenida Apoquindo 6314, Oficina 1303, Las Condes, Santiago Chile	<b>Possible other delivery address:</b>
<b>Destination name/email</b>	Marcela Andrade	<a href="mailto:marcela.andrade@clickmagic.cl">marcela.andrade@clickmagic.cl</a>
<b>Destination name/email</b>	Isabel Vega	<a href="mailto:isabelvega@lucini.com">isabelvega@lucini.com</a>
<b>Invoice date:</b>	lunedì 9 gennaio 2012	<b>Description:</b>
<b>Amount:</b>	1.912,50	campañas enero: de autos CPM 425.000 envíos x 4.50 usd (argentina)
<b>Amount:</b>		
<b>Amount:</b>		
<b>Amount:</b>		
<b>TOTAL:</b>	<b>1.912,50</b>	<b>Percent:</b>
<b>Agency commission?</b>	0,00	0%
<b>Iva?</b>	0,00	0%
<b>GRAND TOTAL:</b>	<b>1.912,50</b>	
<b>Invoice due date:</b>	venerdì 9 marzo 2012	
<b>Currency:</b>	usd	
<b>Company (IT / MX):</b>	IT	
<b>IT Bank account (Bpm):</b>	Bpm	
<b>Sales Manager (Note)</b>	Marité	

Dati/parolechiavePC\_3/Curto/Partition2/[root]/Users/Marite/Desktop/backup/MARITE  
 CURTO/contratos/CONTRATO RELAY-DEF2.doc  
 /Dati/parolechiavePC\_3/Curto/Partition2/[root]/Users/Marite/Desktop/backup/MARITE  
 CURTO/Lavoro/Contrato-Grif-Imagen -.doc  
 /Dati/parolechiavePC\_3/Curto/Partition2/[root]/Users/Marite/Desktop/backup/ordini/Contrato 19-  
 04-10-NELLY-CARDENAS-Grif Interactive.doc



la cartella "Lavoro" contiene 202 file e 11 cartelle selezionate mediante le parolechiavePC1 e 240 file e 12 cartelle se selezionate mediante le parolechiavePC3 (principalmente con le parole chiave "horoscopofree", "grifinteractive" e "grif.inter@ctive").

La cartella "contratos" contiene il file "CONTRATO RELAY-DEF2.doc" che presenta il seguente contenuto, riguardante l'invio di e-mail con l'uso di base dati Lucini:

#### CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

En Madrid, a 24 de Julio de 2008.

#### REUNIDOS

DE UNA PARTE, D. Juan Imaz Azcarretazabal, mayor de edad, provisto con NIF número 16.279.771-A, en nombre y representación de CANALMAIL, S.L. (en adelante CANALMAIL), con domicilio en la calle Anabel Segura 11, Ed A, 5ª D, de Madrid y CIF B-82604646.

Y DE OTRA, D. Marco Lucini, mayor de edad, con N.I.F. LCNMRC71E31F205X, en nombre y representación de Grif.inter@ctive S.r.l. (en adelante, el CLIENTE) con domicilio social en Vía T. Prevosti 24, 23896 Sirtori (LC) y CIF nº I102540880123.

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente Contrato de prestación de servicios de "RELAY", a cuyo efecto.

#### EXPONEN

I. Que CANALMAIL es una sociedad dedicada a la prestación de servicios relacionados con el envío de mensajes de correo electrónico para terceros y cuenta con la organización necesaria para prestar estos servicios adecuadamente.

II. Que el CLIENTE está interesado en que CANALMAIL procese la realización de sus envíos a una Base de Datos propiedad de EL CLIENTE, con cierta regularidad y permanencia en el tiempo.

III. Que el CLIENTE está interesado en que CANALMAIL contrate acciones de marketing, mediante el lanzamiento de campañas publicitarias de sus actuales o futuros anunciantes, a la Base de Datos propiedad de EL CLIENTE.

Parte del contenuto della cartella "Lavoro" dove è presente il file "Contrato-Grif-Imagen -.doc":

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
clienti che abbiamo contratto	08/08/2018 11:57	Cartella di file	
clienti chi hanno risposto	08/08/2018 11:57	Cartella di file	
contenidos horoscopos y traducciones	08/08/2018 11:57	Cartella di file	
GRIS.INTERACTIVE.PORTU	08/08/2018 11:57	Cartella di file	
GRIS.INTERACTIVE.PORTU-año -2008	08/08/2018 11:57	Cartella di file	
GRIS.INTERACTIVE.PORTU-año -2009 -	08/08/2018 11:57	Cartella di file	
iab	08/08/2018 11:57	Cartella di file	
Juan Manuel Torres Mx	08/08/2018 11:57	Cartella di file	
\$I30	19/09/2013 13:32	File	64 KB
Acuerdo GRIF INTERACTIVE - REDDEMAILS.d...	06/04/2010 19:51	Documento di Micr...	71 KB
apresentação _Grif_PT.pps	13/05/2009 10:52	Presentazione di Mic...	3.603 KB
AstroInvestor-es-pt.doc	28/10/2010 18:46	Documento di Micr...	47 KB
BoasFestas_lucinielucini_pt.html	27/12/2010 13:08	Firefox HTML Docu...	2 KB
bochure_mini-pt.doc	18/12/2008 13:34	Documento di Micr...	53 KB
brochure en español-4-11-09.docx	05/11/2009 01:35	File DOCX	426 KB
brochure italiano.docx	18/10/2010 14:42	File DOCX	14 KB
brochure porteghese.docx	10/05/2010 20:43	File DOCX	17 KB
case_es.doc	20/11/2007 23:34	Documento di Micr...	163 KB
Comunicato- en Español.docx	24/11/2009 17:11	File DOCX	15 KB
Comunicato en portugues.docx	24/11/2009 18:53	File DOCX	15 KB
Condiciones de uso_adsalsa.docx	14/04/2011 18:42	File DOCX	23 KB
Contrato-Grif-Imagen -.doc	16/02/2009 17:37	Documento di Micr...	93 KB



Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
Contrato-Grif-Imagen -.doc	16/02/2009 17:37	Documento di Mic...	93 KB
contratto e-mail marketing.doc	03/02/2010 18:16	Documento di Mic...	109 KB
Copia di house-pt.xls	28/04/2011 12:39	Foglio di lavoro di ...	88 KB
Cuestionario Lucini Lucini - respouste.doc	06/05/2010 21:19	Documento di Mic...	31 KB
Español Lucini & Lucini Communications, S.A. de C.V..doc	16/03/2010 19:12	Documento di Mic...	102 KB
etichette_da_agency.doc	23/02/2009 15:32	Documento di Mic...	35 KB
etichette_indirizzi.doc	14/01/2009 15:18	Documento di Mic...	39 KB
Felicidades_lucinielucini_es.html	21/12/2010 19:00	Firefox HTML Docu...	2 KB
folder Español.docx	18/06/2010 14:54	File DOCX	18 KB
LAL US Market Entry NR V1 3 04 11 11-ESPAÑOL VERSL...	14/04/2011 12:14	Documento di Mic...	37 KB
LAL US Market Entry NR V1 3 04 11 11-ITALIAN VERSIO...	14/04/2011 09:37	Documento di Mic...	41 KB
LAL US Market Entry NR V1 3 04 11 11PortogheseVERSL...	27/04/2011 10:55	Documento di Mic...	39 KB
Lista descu- Grif-PT.pps	12/05/2009 19:06	Presentazione di Mic...	779 KB
Lista descuento Grif-ES-PPS.pps	12/05/2009 19:02	Presentazione di Mic...	779 KB
LUCINI & LUCINI COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V. -OT...	16/03/2010 19:47	Documento di Mic...	53 KB
new_interests.xls	21/01/2010 13:36	Foglio di lavoro di ...	23 KB
ORIGINALEMARCOLUCINI.doc	02/03/2010 11:41	Documento di Mic...	41 KB
Presentacion_Grif_ES.pdf	25/03/2009 15:25	Adobe Acrobat Doc...	1.165 KB
Presentacion_Grif_ES.pptx	02/02/2010 09:53	Presentazione di Mic...	5.883 KB
Presentacion_Grif_ES-PPS.pps	06/05/2010 18:18	Presentazione di Mic...	3.605 KB
Presentation-ingles-grif - Penny [modalità compatibilit]...	17/06/2009 14:37	Adobe Acrobat Doc...	1.244 KB

la cartella "ordini" contiene i seguenti file .pdf se selezionati mediante le parole chiave PC3 (principalmente con le parole chiave "grifinteractive" e "grif.inter@ctive") tra i quali quelli indicati dal CTP Lucin

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
Data Base Mexico.pdf	28/07/2009 18:27	Adobe Acrobat Doc...	383 KB
KIT de MEDIOS Grif.pdf	23/04/2009 11:43	Adobe Acrobat Doc...	31 KB
Lista descu- Grif-PT.pdf	15/05/2009 15:15	Adobe Acrobat Doc...	504 KB
Lista descuento Grif-es.pdf	23/04/2009 11:15	Adobe Acrobat Doc...	505 KB
Lista descuento Grif-ES-PPS-euro.pps	12/05/2009 19:02	Presentazione di Mic...	779 KB
modulo_ordine - para cpa - polonia.pdf	29/06/2009 14:41	Adobe Acrobat Doc...	40 KB
modulo_ordine - para cpa.pdf	17/06/2009 16:11	Adobe Acrobat Doc...	40 KB

In particolare, i file "Lista descu- Grif-PT.pdf" e "Lista descuento Grif-es.pdf" contengono listini prezzi e percentuali di sconto in funzione del totale invio e-mail mensile.

Nella cartella "Lavoro/Juan Manuel Torres Mx" sono presenti i seguenti file indicati nella memoria in allegato sub 1:

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
\$I30	24/03/2013 19:33	File	4 KB
201001-Grif Interactive-mk primer cliente.pps	04/02/2010 20:15	Presentazione di Microsoft Power...	1.341 KB
201002-Grif Interactive-media kit.pps	04/02/2010 20:15	Presentazione di Microsoft Power...	1.304 KB
201002-Grif Interactive-media kit-Agencia Interactiva.pps	04/02/2010 20:15	Presentazione di Microsoft Power...	1.346 KB
201002-Grif Interactive-media kit-Central Medios.pps	04/02/2010 20:15	Presentazione di Microsoft Power...	1.342 KB



Nella cartella "Lavoro/clienti chi hanno risposto" altri file indicati nella memoria in allegato sub 1:

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
\$I30	24/03/2013 19:33	File	8 KB
data.xls	10/07/2008 20:39	Foglio di lavoro di ...	23 KB
DIRECTO SUR.docx	06/06/2008 16:17	File DOCX	29 KB
GlobalMind.Marcela.Lippmann.docx	23/06/2008 23:02	File DOCX	28 KB
Grif.lista.dolares.Lat.america.docx	21/06/2008 00:09	File DOCX	25 KB
HISTORIA GRIF.INTERACTIVE.docx	14/06/2008 00:03	File DOCX	24 KB
Promark - Mensaje Publicidad SRL.docx	09/06/2008 19:17	File DOCX	49 KB
tarifas.pdf-dolares-argentina-exe	21/06/2008 00:07	File PDF-DOLARES-...	24 KB
vanessa.villa@activamente.com.docx	29/09/2008 20:05	File DOCX	32 KB

sono ... presenti nella cartella "Nuova cartella" 179 file di cui 177 file Excel di cui nel riporto una parte:

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
5rooms - Giovanna.xls	27/11/2012 13:25	Foglio di lavoro di ...	40 KB
5rooms - Giovanna-OLD.xls	16/11/2012 15:12	Foglio di lavoro di ...	30 KB
ACR S.A..xls	07/06/2012 17:18	Foglio di lavoro di ...	38 KB
ActionAds.xls	24/05/2012 12:26	Foglio di lavoro di ...	38 KB
Acxiom - Monika.xls	31/08/2012 15:18	Foglio di lavoro di ...	38 KB
AdChakra Kapil.xls	23/01/2013 15:56	Foglio di lavoro di ...	34 KB
ADgo - Marlena.xls	03/04/2013 09:32	Foglio di lavoro di ...	17 KB
adland.xls	08/05/2012 10:43	Foglio di lavoro di ...	47 KB
ADPerformance Billing Information_LL_Ltd.xls	22/05/2012 11:07	Foglio di lavoro di ...	39 KB
ADPUB -Billing Information.xls	04/07/2012 12:20	Foglio di lavoro di ...	39 KB
Adsizzler Kapil.xlsx	29/03/2013 17:42	File XLSX	18 KB
AdsMetric- Marlena.xls	17/10/2012 13:10	Foglio di lavoro di ...	38 KB
adtriplex-Vessela.xls	30/10/2012 11:30	Foglio di lavoro di ...	15 KB
AffiliateVia-Kapil.xls	29/11/2012 09:33	Foglio di lavoro di ...	33 KB
Affinity Partners Global - Monika.xls	14/11/2012 16:09	Foglio di lavoro di ...	38 KB
Afilipub-Alejandra Ruiz.xlsx	14/02/2013 18:45	File XLSX	20 KB
Afilio - Ana Oliveira.xls	19/04/2013 15:42	Foglio di lavoro di ...	36 KB
Alejandra Ruiz.WALVA.xlsx	24/04/2013 08:40	File XLSX	20 KB
Alejandra Ruiz-ClashGroup.xlsx	16/01/2013 17:29	File XLSX	20 KB
Alejandra Ruiz-Daffiti.xlsx	22/02/2013 16:11	File XLSX	20 KB
Alejandra Ruiz-Lead Vision Media.xlsx	03/12/2012 20:50	File XLSX	20 KB
Alejandra Ruiz-Sobro Media LLC.xls	04/12/2012 13:45	Foglio di lavoro di ...	37 KB
Alejandra Ruiz-VivaStreet.xlsx	10/12/2012 20:32	File XLSX	19 KB
AlejandraRuiz-TheFabShoes.xlsx	26/11/2012 20:33	File XLSX	20 KB





## Altri file Excel nella cartella "Nuova cartella":

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
Billing Information -ShopHaus.xls	04/12/2012 11:08	Foglio di lavoro di ...	36 KB
Billing Information- Vanderlei - Melany.xls	18/04/2013 20:36	Foglio di lavoro di ...	30 KB
Billing Information xapads giovanna.xls	28/02/2013 09:24	Foglio di lavoro di ...	29 KB
Billing Information.xls	11/12/2012 18:24	Foglio di lavoro di ...	42 KB
Billing Information_Cosmoleads_U005.xls	25/01/2013 15:31	Foglio di lavoro di ...	39 KB
Billing Information_Hello Research - Marcela.xls	02/10/2012 17:08	Foglio di lavoro di ...	35 KB
Billing Information_L&L Mexico.xls	22/01/2013 10:43	Foglio di lavoro di ...	38 KB
Billing Information_L&L_Ltd -ADGO.xls	23/07/2012 15:55	Foglio di lavoro di ...	39 KB
Billing Information_L&L_Ltd -Blue Phoenix.xls	23/07/2012 17:14	Foglio di lavoro di ...	39 KB
Billing Information_L&L_Ltd -Cuponidad.xls	15/06/2012 12:35	Foglio di lavoro di ...	39 KB
Billing Information_L&L_Ltd -Natexo.xls	23/07/2012 19:23	Foglio di lavoro di ...	39 KB
Billing Information_L&L_Ltd UNIMEX2.xls	16/07/2012 12:14	Foglio di lavoro di ...	34 KB
Billing Information_L&L_Ltd -Webpilots.xls	23/07/2012 19:24	Foglio di lavoro di ...	39 KB
Billing Information_L&L_Ltd.BlinkAds.xls	24/05/2012 11:46	Foglio di lavoro di ...	38 KB
<b>Billing Information_LL_Ltd - Copy - Copy.xlsx</b>	<b>12/10/2012 13:00</b>	<b>File XLSX</b>	<b>18 KB</b>
Billing Information_LL_Ltd-EUROADSxls.xls	23/04/2013 14:43	Foglio di lavoro di ...	46 KB
Billing Information_LL_Ltd-USMEDIA.xls	23/04/2013 14:43	Foglio di lavoro di ...	44 KB
Billing Information_LL_UPRISE40.xls	27/04/2012 16:41	Foglio di lavoro di ...	15 KB
Billing Information_MundiNegocios_Marcela.xls	22/10/2012 10:18	Foglio di lavoro di ...	43 KB
Billing Information_Oasis_Marcela.xls	27/11/2012 10:51	Foglio di lavoro di ...	41 KB
Billing Information_Retipe.xls	17/01/2013 13:50	Foglio di lavoro di ...	42 KB
Billing Information_SumUp.xlsx	26/03/2013 16:39	File XLSX	19 KB
Billing Information_Unicume_U005.xls	25/01/2013 12:16	Foglio di lavoro di ...	38 KB
Billing_Info_U005_ESHKO.xls	14/01/2013 14:48	Foglio di lavoro di ...	39 KB

Titolo: Aggiungi titolo  
Autori: abruzzo

Dimensione: 17,0 KB  
Ultima modifica: 12/10/2012 13:00


Tag: Aggiungi tag

COMPANY DETAILS	
Customer Information	
Company Name	HLG Solutions
Legal Address	18 1/2 Vale Rd., Brookfield
State, Zip/Postal Code	CT 06804
Country	United States
TAX ID:	TAX ID: 26-0542126
Phone	305-495-6247
FAX	305.356.2024
URL	<a href="http://www.hlgolutions.com">www.hlgolutions.com</a>



sono presenti nella cartella "MEXICO" file di nome "ReportX.pdf":

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
OC-L&L Mexico.xls	18/03/2013 16:59	Foglio di lavoro di ...	77 KB
carta-convenio L&L-MX.doc	19/10/2012 20:04	Documento di Micr...	145 KB
Business Plan 12-7 DRAFT.pdf	31/07/2012 21:19	Adobe Acrobat Doc...	3.330 KB
carta mebrutada-Report Hp-omd-L&L-MX.doc	05/07/2012 21:41	Documento di Micr...	130 KB
CartaHSB-Autorizacion Cambio Domicilio.docx	23/11/2011 16:33	File DOCX	119 KB
Solicitud ContratoMX.doc	25/10/2011 17:58	Documento di Micr...	130 KB
carta- L&L-MX.doc	11/10/2011 18:39	Documento di Micr...	133 KB
sc110331-382-101231-L&LMX-b.pdf	30/07/2011 19:35	Adobe Acrobat Doc...	55 KB
Report6.pdf	09/06/2011 20:51	Adobe Acrobat Doc...	146 KB
Report5.pdf	09/06/2011 20:50	Adobe Acrobat Doc...	156 KB
Report4.pdf	09/06/2011 20:50	Adobe Acrobat Doc...	114 KB
Report3.pdf	09/06/2011 20:49	Adobe Acrobat Doc...	179 KB
Report2.pdf	09/06/2011 20:47	Adobe Acrobat Doc...	179 KB
Report.pdf	09/06/2011 20:45	Adobe Acrobat Doc...	194 KB
Presentacion_LL_ES_group_LOW.pdf	01/06/2011 14:11	Adobe Acrobat Doc...	1.054 KB
brochure Lucini Lucini per email.pdf	08/02/2011 10:59	Adobe Acrobat Doc...	2.073 KB
brochure Lucini & Lucini Duran.pdf	08/02/2011 10:22	Adobe Acrobat Doc...	1.840 KB
brochure Lucini & Lucini Jessica.pdf	08/02/2011 10:22	Adobe Acrobat Doc...	1.889 KB
carta-int L&L-MX.doc	22/11/2010 19:05	Documento di Micr...	118 KB
http_report.adsender.it_client_li1.pdf	13/09/2010 16:26	Adobe Acrobat Doc...	128 KB
OC-L&L Mexico- JMT.xls	19/08/2010 16:47	Foglio di lavoro di ...	70 KB
OC-L&L Mexico- Yesica Janette.xls	19/08/2010 16:47	Foglio di lavoro di ...	70 KB
OC-L&L Mexico-Alex.xls	19/08/2010 16:45	Foglio di lavoro di ...	70 KB
Presentacion con datos latino america-ES.pdf	06/08/2010 11:30	Adobe Acrobat Doc...	1.942 KB



**Riferimento:**

/Dati/parolechiavePC\_3/Curto/Partition 2/[root]/Users/Marite/Desktop/backup/MEXICO/sc110331-382-101231-L&LMX-b.pdf

Sotto è rappresentato il contenuto del file "sc110331-382-101231-L&LMX-b.pdf":



Griff.inter@ctive

web: www.lucinilucini.com e-mail: info@lucinilucini.com

UFFICIO COMMERCIALE: V.le Libertà 5 - 23875 Osnago - LC - ITALY - P +39 03958575 / 0398943463 - F +39 0291390705

**Lucini & Lucini Comm. Mexico, S.A. de C.V.**  
 13 de septiembre No. 27. col. Escandón  
 Delegación Miguel Hidalgo,  
 Mexico, D.F. c.p. 11800  
**Mexico**

**R.F.C. LAL100325D9A**

December 31st, 2010

Invoice No. 382

Descrizione (Description)	Importo MXN	Importo €
Campañas publicitarias e-mails efectuadas para vosotros en el año 2010 como acordado en el contrato:	MXN 73.240,00	€ 4.574,64
MXN 16,01 = 1 Euro		
Totale Imponibile (Subtotal)	MXN 73.240,00	€ 4.574,64
<b>TOTALE da LIQUIDARE (TOTAL)</b>	<b>MXN 73.240,00</b>	<b>€ 4.574,64</b>

**sono presenti tre file nella cartella "Lavoro/iab/Brasil":**

Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
acuerdo.iab.brasil.pdf	21/01/2009 12:25	Adobe Acrobat Doc...	31 KB
Ficha Cadastral_PJ IAB 2007.doc	20/01/2009 16:59	Documento di Micr...	39 KB
iscrizione.camara.comercio.pdf	21/01/2009 12:25	Adobe Acrobat Doc...	176 KB

**sono presenti 5 file nella cartella "Lavoro/iab/Colombia":**



documentazione contabile > Curto > Lavoro > iab > Colombia			
Cerca Colombia			
Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
acuerdo.iab.colombia.pdf	21/01/2009 12:24	Adobe Acrobat Doc...	209 KB
factura IAB Colombia.xls	22/01/2009 14:10	Foglio di lavoro di ...	71 KB
IAB_ACUERDO_CONFIDENCIALIDAD[1].doc	20/01/2009 18:19	Documento di Micr...	42 KB
IAB_Tarifas_y_Form_Afiliacion(1).xls	20/01/2009 18:24	Foglio di lavoro di ...	43 KB
iscrizione.camara.comercio.pdf	21/01/2009 12:25	Adobe Acrobat Doc...	176 KB

sono presenti file nella cartella "Lavoro":

Nome	Ultima modifica	Tipo	✓	Dimensione
apresentação_Grif_PT.pps	13/05/2009 10:52	Presentazione di Mic...		3.603 KB
AstroInvestor-es-pt.doc	28/10/2010 18:46	Documento di Micr...		47 KB
bochure_mini-pt.doc	18/12/2008 13:34	Documento di Micr...		53 KB
brochure en español-4-11-09.docx	05/11/2009 01:35	File DOCX		426 KB
brochure italiano.docx	18/10/2010 14:42	File DOCX		14 KB
brochure porteghese.docx	10/05/2010 20:43	File DOCX		17 KB
-				
Presentacion_Grif_ES.pdf	25/03/2009 15:25	Adobe Acrobat Doc...		1.165 KB
Presentacion_Grif_ES.pptx	02/02/2010 09:53	Presentazione di Mic...		5.883 KB
Presentacion_Grif_ES-PPS.pps	06/05/2010 18:18	Presentazione di Mic...		3.605 KB
Presentation-ingles-grif - Penny [modalità co...	17/06/2009 14:37	Adobe Acrobat Doc...		1.244 KB
Presentation-ingles-grif [modalità compatibili...	17/06/2009 15:19	Adobe Acrobat Doc...		1.244 KB
Presentation-ingles-grif.pps	17/06/2009 15:19	Presentazione di Mic...		3.616 KB
PT-weekly-11-(14-03-10).docx	12/03/2010 14:27	File DOCX		19 KB

documentazione contabile > documentazione contabile > Curto > Lavoro > Juan Manuel Torres Mx			
Cerca Juan Manuel Tor...			
Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
\$I30	24/03/2013 19:33	File	4 KB
201001-Grif Interctive-mk primer cliente.pps	04/02/2010 20:15	Presentazione di Microsoft Power...	1.341 KB
201002-Grif Interctive-media kit.pps	04/02/2010 20:15	Presentazione di Microsoft Power...	1.304 KB
201002-Grif Interctive-media kit-Agencia Interactiva.pps	04/02/2010 20:15	Presentazione di Microsoft Power...	1.346 KB
201002-Grif Interctive-media kit-Central Medios.pps	04/02/2010 20:15	Presentazione di Microsoft Power...	1.342 KB

sono presenti file nella cartella "MEXICO":



Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
brochure Lucini & Lucini Duran.pdf	08/02/2011 10:22	Adobe Acrobat Doc...	1.840 KB
brochure Lucini & Lucini Jessica.pdf	08/02/2011 10:22	Adobe Acrobat Doc...	1.889 KB
brochure Lucini Lucini per email.pdf	08/02/2011 10:59	Adobe Acrobat Doc...	2.073 KB
Business Plan 12-7 DRAFT.pdf	31/07/2012 21:19	Adobe Acrobat Doc...	3.330 KB
http_report.adsender.it_client_li1.pdf	13/09/2010 16:26	Adobe Acrobat Doc...	128 KB
Presentacion con datos latino america-ES.pdf	06/08/2010 11:30	Adobe Acrobat Doc...	1.942 KB
Presentacion_L&L_ES_MX.pdf	22/07/2010 15:56	Adobe Acrobat Doc...	1.567 KB
Presentacion_LL_ES_group_LOW.pdf	01/06/2011 14:11	Adobe Acrobat Doc...	1.054 KB
Propuesta Publisher_es.pdf	06/08/2010 11:17	Adobe Acrobat Doc...	629 KB

*Il documento contabile in esame, un file Word, riporta come titolo: “LUCINI & LUCINI COMMUNICATIONS MEXICO, S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS \_\_ DE MARZO DE 2010”,*

Nome	Ultima modifica	Tipo
Contrato-Grif-Imagen -.doc	16/02/2009 17:37	Documento
contratto e-mail marketing.doc	03/02/2010 18:16	Documento
etichette_da_agency.doc	23/02/2009 15:32	Documento
etichette_indirizzi.doc	14/01/2009 15:18	Documento
id0_valentino_1.doc	27/01/2010 12:52	Documento
LUCINI & LUCINI COMMUNICATIONS, S.A. DE C.V. -OTORGAMIENTO PODERES SR. TORRES ...	16/03/2010 19:47	Documento
Regolamento_astrochat.doc	02/10/2009 15:45	Documento
Regolamento_incontri_sotto_le_stelle-es-pt.doc	02/10/2009 15:43	Documento
sito_contenutoGrif-ES-.doc	03/07/2009 17:59	Documento
Speciale_Pasqua-es.doc	07/04/2009 16:04	Documento
weekly_20-ESPAÑOL.doc	09/05/2010 23:40	Documento
weekly_20--PORTUGUÉSE.doc	10/05/2010 15:21	Documento

Tali riscontri consentono di riconoscere la responsabilità di Maria Teresa CURTO nella sottrazione e nell'uso illecito di informazioni aziendali di LUCINI&LUCINI in violazione sia della disciplina di cui all'art.98 c.p.i., sia della disciplina di cui all'art.102 bis l.d.a..

Anche nei confronti di Maria Teresa CURTO, per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del FALLIMENTO ADGLAMOR sono infondate le domande svolte dalle società attrici per l'accertamento della violazione di privativa intellettuale in relazione al programma per elaboratore denominato “ADSender”, e per l'accertamento di illecito concorrenziale per storno di dipendenti.

Per quanto concerne la posizione di **GIORGIO PREMI** nulla è stato rilevato dal CTU in ordine al possesso ed alla sottrazione illeciti di dati di LUCINI&LUCINI.

La circostanza che il PC in uso a PREMI sia risultato criptato, sebbene idonea a costituire indizio di una mancata collaborazione processuale di tale convenuto, non consente, in assenza di altri elementi – al contrario di quanto emerso per la posizione del convenuto LANZOTTI – di affermarne



una concorrente responsabilità nel possesso e nella sottrazione illeciti dei dati di LUCINI&LUCINI, in relazione alle lamentate violazioni degli artt. 98 c.p.i. e 102 *bis* l.d.a..

Anche nei confronti di Giorgio PREMI, per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del FALLIMENTO ADGLAMOR sono infondate le domande svolte dalle società attrici per l'accertamento della violazione di privativa intellettuale in relazione al programma per elaboratore denominato "ADSender", e per l'accertamento di illecito concorrenziale per storno di dipendenti.

Le domande svolte dalle società attrici nei confronti di Giorgio PREMI non possono pertanto trovare accoglimento.

Per quanto concerne la posizione di **NATALIA PORCIUNCULAS**, all'esito della consulenza tecnica, è stata accertata la presenza, sul PC in uso alla stessa, di numerosi elementi idonei a far ritenere il possesso di elementi contabili del database di LUCINI&LUCINI (v. relazione CTU ed integrazione), con conseguente responsabilità della convenuta PORCIUNCULAS in relazione alle lamentate violazioni rilevanti ai sensi dell'art.98 c.p.i..

In particolare è stata accertata all'esito della CTU la presenza dei seguenti elementi provenienti da LUCINI&LUCINI:

*"... Documento contabile **Prima nota**, consistente in 147 pagine di dati di bilancio "dare/avere" per complessivi € 999.420,91 al 31/12/2013. Si tratta di un documento riservato di proprietà della Lucini&Lucini recante il dettaglio contabile della Lucini&Lucini stessa. ... è il medesimo documento oggetto già delle Note tecniche relativamente alle attività collegiali svolte (cfr. all. 1 di tali Note) ..., datate 13.10.2017 e depositate agli atti in pari data: ....*

Riferimento:

*/Dati/parolechiavePC\_3/Porciunculas/Partition 2/[unallocated space]/000476298/001828580*

18/03/2013 - Azienda: LUCINI & LUCINI COMMUNICATIONS EUROPE S.R.L. CON SOCIO UNICO - Elaboratore: sscaratt00

Pag. 1

BROGLIACCIO DI PRIMA NOTA

PERIODO DAL 01/01/2013 AL 31/01/2013  
NON CONSIDERA I MOVIMENTI PROVVISORI

Data Reg	Mov.	Data Comp.	N° Doc	Data Doc	Causale	Descrizione Testata	Dare	Avere
Conno	Cod. Clifor	Cliente/Fornitore/Conto		Cod. IVA		Descrizione Riga		
01/01/2013	301417	01/01/2013		01/01/2013	P03	Addeb. carta cred. Lucini		
5010104		Banca Pop. Milano				Pagamento part. 219-	159,92	
272105	002000	YAHOO! INC				Pag part 219-LL109/2012	159,92	
01/01/2013	301430	01/01/2013		01/01/2013	P03	Addeb. carta credito Lucini		
5010104		Banca Pop. Milano				Pagamento part. 26/2013	50,00	
272101	002023	CLOUDITALIA COMMUNICATIONS				Pag part 26/2013 scad	50,00	
<b>Totale parziale</b>							<b>209,92</b>	<b>209,92</b>
02/01/2013	3011	02/01/2013	30001	02/01/2013	V01	Emessa Nostra Fattura		
10101	000059	ETHOS GROUP CONSORZIO				FT.130001 ETHOS GROUP	605,00	
1010301		Ricavi prest. servizi Italia		321 - IVA 21%		Contenuti Editoriali gennaio		500,00
274101		IVA c/Vendite				FT.130001 ETHOS GROUP		105,00
02/01/2013	3012	02/01/2013	30002	02/01/2013	V01	Emessa Nostra Fattura		
10105	IMAGEN	Imagen Digital Inadigital del				FT.130002 Imagen Digital	902,26	
10107		Fatture da emettere		073 - Art.7 servizi		E-mail marketing Campaign		902,26
02/01/2013	301100	02/01/2013		02/01/2013	H7	Ricevuto Bonifico Bancario da		
5010104		Banca Pop. Milano				Incaso part. 1104/2012	2.768,67	
10103	001941	PERFORMANCE ADVERTISING				Inc part 1104/2012 scad		2.768,67
02/01/2013	301101	02/01/2013		02/01/2013	P03	Emesso Bonifico Bancario		
5010104		Banca Pop. Milano				Pagamento part. 512/2012		4.105,00
272103	000605	LUCINI&LUCINI COMMUNICATIONS				Pag part 512/2012 scad	4.100,00	
30159		Spese bancarie				Addebito commiss. banc.		5,00
02/01/2013	301102	02/01/2013		02/01/2013	D09	Addebito commiss. banc.		

Sheet1

Factory-Bestlid.ru



Il file excel "Prima Nota.xlsx" si trova anche tra i risultati della ricerca con parole chiave nella seguente cartella:

parolechiavePC\_1\Porciunculas\Partition 2\[root]\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-2528426152-3806643218-3805799304-1000\SRF2N7O5.zip files\Natalia\Italia

Questa cartella contenente il file, sul PC in uso alla Sig.ra Porciuncula corrisponde al cestino, vale a dire si trova tra i file cancellati, oltre che nello spazio non allocato come indicato dal CTP Lucini.

**Forecast.xlsx**, file che indica come "Author" (ossia, autore) "marco.lucini", documento contabile creato il 27 settembre 2003 e che risulta consultato l'ultima volta da Natalia Porciunculas il 22 maggio 2013. Si tratta di 50 pagine con tutti i dati contabili, amministrativi e finanziari degli ultimi 2 anni della Lucini&Lucini. È lo strumento su cui Lucini&Lucini si basava per le più importanti scelte strategiche.

Riferimento:

\Lucini\parolechiavePC\_1\Porciunculas\Partition 2\[root]\Users\Natalia\Downloads\Italia1.zip files\Italia1\Forecast.xlsx

A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	L	M
BILANCIO PREVISIONALE											
											
		FIDO CASSA		SALDO		DISP.					
		INTESA 373E:	25.000,00 €	€ 4.835,44	€ 29.835,44						
		BPM 5574E:	25.000,00 €	€ 34.146,02	€ 59.146,02						
BPM USD:		USD 22.135,00	1,24	€ 17.850,81	€ 17.850,81						
		PAYPAL:		€ 17.164,00	€ 17.164,00						
		fidi cassa:	50.000,00 €								
		dispon. netta:		€ 73.996,27	€ 123.996,27						
Incasso Ft.		AVERE		DISP. BANCARIA:		SALDO in cass.		Data		VOCE	
				SALDO m.				DARE		SPESA m. SALDO f.m.	
GENNAIO 2011				€ 0,00		€ 73.996,27				€ 0,00 73.996,27	
sc110106-348-101206-vistaprintPort-b		€ 1.056,00						Nelly		€ 1.971,00	
sc110101-344-101201-gipsaGBH-b		€ 1.025,76						Simone Pirovano		€ 2.192,00	
sc110109-319-101109-dada-b		€ 3.013,02						Sabrina Lucini		€ 1.980,00	
sc110119-327-101119-a3-i		€ 3.636,00						Maria Teresa Curto		€ 3.186,00	
sc110103-315-101109-empower-i		€ 600,00						penny		€ 1.100,00	
giroconto Intesa bpm		€ 4.000,00						Porta		€ 1.500,00	
003-110103-inglesSinBarreras-b-sc110115		€ 911,28						Lanzotti		€ 2.783,00	
sc110108-316-101108-Permission-b		€ 2.975,55						Gianluca		€ 1.240,00	
sc110131-338-101201-infoapace-b		€ 500,00						monika		€ 850,00	
sc110115-004-110103-treemerkel-b		€ 24.541,35						Pece		€ 785,00	
sc110131-010-110115-google-b		€ 13.285,72		53.091,27 €		subgruppo		Premi		€ 1.300,00	
sc110109-330-101109-lucasa-dv-i		€ 1.092,00						Barbara		€ 855,00	
sc110131-302-101102-Ethos-i		€ 600,00						10-gen-10		unita locale giardiniere fl. 118 del 28/10	
sc110113-351-101213-AndreaTorelli-b		€ 769,23						Lilya		€ 721,96	
sc110105-310-101105-eTeacher-b		€ 206,66						CONTRIBUTI + IVA		€ 24.489,16	
015-110117-google-b-sc110131		€ 4.422,58						Sala		€ 568,00	
sc110118-018-110118-ChineseAll-pp		€ 2.107,84						Rayna 6 mese		€ 500,00	
sc110131-285-101007-buonjorno-ft-i		€ 7.329,60						Google AdWords novembre		€ 48.697,08	
sc110129-331-101129-Empower-i		€ 5.520,00						giroconto Intesa bpm		€ 4.000,00	
sc110115-359-101215-Opinolandia-b		€ 572,50						carta credito		€ 8.554,14	
sc110131-026-110128-DGM-b		€ 1.656,54						Vessela		€ 2.200,00	
sc110131-027-110128-DGM-b		€ 609,18						Pancaldi		€ 2.052,00	
komf		€ 8.039,22						24-gen-11		bolli 32814 03/01/11	
sc110102-345-101202-Fandrea-b		€ 3.928,95						Prodigi Fl. 124 del 31/12		€ 23.280,00	
sc110115-360-101215-Opinolandia-b		€ 6.250,50						Enel intesa 25/01		€ 412,89	
sc110131-007-110103-vistaprintES-b		€ 500,00						Enel bpm 25/01		€ 291,55	
sc110118-324-101118-ecircle-b		€ 1.029,60						Enel intesa 25/01		€ 128,14	
sc110124-329-101124-ecircle-b		€ 936,00						sicurtalia		€ 1.486,90	
sc110131-298-101029-malclick-i		€ 4.713,00						TIM cellulari aziendali ottobre -novembre		€ 1.796,57	
sc110131-014-110117-CubeGroup-i		€ 6.150,00						Spurghi Fl. 202 del 30/11/10		€ 180,00	
sc110115-368-101215-planerIS9-b		€ 2.304,00						Cilixus Fl. 220 del 31/12		€ 255,00	
sc110115-011-110111-treemerkel-b		€ 1.897,00						Autostrade		€ 119,58	
sc110103-347-101203-LaNacion-pp		€ 1.153,85						Leasing auto aziendale Mini		€ 688,50	
sc110122-374-101222-Opinolandia-b		€ 6.565,00						Dell renting		€ 657,80	
sc110109-346-101109-vistaprintPort-b		€ 2.178,00						Essocart		€ 40,00	

**Piano dei Conti in SAP** preparato dalla contabilità della PWC per la Lucini&Lucini

Riferimento:

/Dati/parolechiavePC\_2\Porciunculas\Partition 2\[root]\Users\Natalia\Downloads\ PdC\_Suggerimenti PwC\_21.05.2013.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2				LUCINI & LUCINI COMMUNICATIONS EUROPE S.r.l.	in piano i conti da utilizzare			
3				Cod. Fiscale 02540880123 Partita IVA 02540880123	in rosso i conti da creare/descrizioni da modificare			
4								
5				Suggerimenti per Piano dei Conti in SAP				
6								
7						<i>Nuova denominazione</i>	<i>Raccordo con IPSOA</i>	<i>Note PwC</i>
54			122	Immobilizzazioni materiali				
55			12245	Terreni e fabbricati				
56			12245010	Terreni				
57			12245011	F.do svalutazione terreni				
58			12245020	Fabbricati civili				
59			12245021	F.do ammortamento fabbricati civili				
60			12245022	F.do svalutazione fabbricati civili				
61			12245030	Fabbricati strumentali				
62			12245031	F.do ammortamento fabbricati strumentali				
63			12245032	F.do svalutazione fabbricati strumentali				
64			12245033	Contributo in conto fabbricati strumentali				
65			12245040	Costruzioni leggere				
66			12245041	.....				
67			12250	Impianti e macchinario				
68			12250010	Impianti generici			050301	
69			12250011	F.do ammortamento impianti generici			050351	
70			12250012	F.do svalutazione impianti generici				
71			12250013	Contributo in conto impianti generici				
72			12250020	Impianti specifici/elettrico			050302	
73			12250021	F.do svalutazione impianti specifici/elettrico			050352	
74			12250022	.....				
75			12255	Attrezzature industriali e commerciali				
76			12255010	-Attrezzature di officina e simili	Attrezzature commerciali varie		050501	
77			12255011	-F.do ammortamento attrezzature offic. e simili	F.do amm. Attrezzature commerciali varie		050551	
78			12255020					
79			12260	Altri Beni				
80			12260010	Mobili e arredi			05070101	
81			12260011	F.do ammortamento mobili e arredi			05070151	
82			12260020	-Macchine d'ufficio ordinaria	Macchine ufficio elettroniche		05070301	
83			12260021	-F.do ammortamento macchine ufficio ordinaria	F.do amm. Macchine ufficio elettroniche		05070351	
84			12260030	Macchine d'ufficio elettroniche, calcolatori, altre				
85			12260031	F.do amm. Macchine d'ufficio elettroniche, calcolatori, altre				

## Documenti contabili vari Lucini&Lucini

Riferimento:

/Dati/parolechiavePC\_1/Porciunculas/Partition files/Italia1/ Rimborso Spese.docx

2/[root]/Users/Natalia/Downloads/Italia1.zip

Osnago, 10 Ottobre 2011

Oggetto: rimborso spese – Stage Lucini & Lucini Communications Europe S.r.l.

Con la presente dichiaro di aver ricevuto € 800,00 (ottocento/00 Euro) tramite bonifico bancario a titolo di rimborso spese per il primo mese di stage svolto presso Lucini & Lucini Communications Europe S.r.l.

Cordiali saluti,

Atif Zia

Per presa visione:

Marco Lucini

Lucini & Lucini Communications Europe S.r.l.

Come si evince dal documento, le commissioni del collaboratore sig. Duran, ex collaboratore della Lucini&Lucini e successivamente collaboratore di Adglamor, vengono calcolate da Adglamor senza soluzione di continuità usando lo stesso documento contabile della Lucini&Lucini.

Riferimento:

/Dati/parolechiavePC\_1/Porciunculas/Partition

2/[root]/Users/Natalia/Downloads/DuranBustamante\_revenue-share.xls

Invoice no.	Invoice data	Money transfer data	Client	Invoice amount without IVA	
208	mercoledì, febbraio 27, 2013	martedì, maggio 28, 2013	Emocionalmente, S.C.	\$31.500,00	
250	martedì, aprile 30, 2013	giovedì, maggio 30, 2013	Bigfoot of Mexico, S de R.L. de C.V.	\$23.043,20	
262	giovedì, maggio 16, 2013	giovedì, maggio 30, 2013	Ariadna Interactiva S de RL de CV	\$7.956,00	
263	giovedì, maggio 16, 2013	giovedì, maggio 30, 2013	Ariadna Interactiva S de RL de CV	\$20.392,00	
				\$83.091,20	
				15%	Commission %
GRAND TOTAL pesos				\$12.463,68	TO TRANSFER
				€ 755,17	

May 31st, 2013 Exchange Rates [source Yahoo finance]:	
USD	Pesos MX
	Euro
	16,5044

Anche nei confronti di Natalia PORCIUNCULAS, per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del FALLIMENTO ADGLAMOR sono infondate le domande svolte dalle società attrici per l'accertamento della violazione di privativa intellettuale in relazione al programma per elaboratore denominato "ADSender", e per l'accertamento di illecito concorrenziale per storno di dipendenti.

11.2 – Per quanto concerne **la richiesta risarcitoria svolta dalle società attrici** la stessa deve trovare accoglimento nei confronti dei convenuti SACCANI, LANZOTTI, CURTO, PORCIUNCULAS, tenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale subito dalle società attrici.

Preliminarmente occorre peraltro prendere in esame l'eccezione di intervenuta estinzione dell'azione risarcitoria ai sensi dell'art.75 co.1° c.p.p. per essere stata traferita l'azione nel procedimento penale.

Al riguardo, come noto, le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (Sez.Un. 5.4.2013, n.8353) hanno stabilito il principio secondo cui *"il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 cod. proc. pen., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al*



*fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'art. 306 cod. proc. civ., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati. Ne consegue che detta estinzione è rilevabile anche d'ufficio, ma può essere dichiarata solo se, nel momento in cui il giudice civile provvede in tal senso, persista la situazione di litispendenza e non vi sia stata pronuncia sull'azione civile in sede penale”.*

Affinché possa essere valutata l'eventuale estinzione dell'azione risarcitoria civile deve pertanto essere puntualmente dedotta l'esistenza di situazione di litispendenza.

Le società attrici hanno dato atto essersi svolti – per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento – un procedimento penale con sentenza di condanna in primo grado nei confronti di Marco Lanzotti (in relazione al quale è pendente appello) ed un altro procedimento penale con assoluzione di Monika Bernas (confermata con sentenza della Corte d'Appello di Milano) e di Andrea Filopanti (in relazione alla cui posizione è stato proposto appello), mentre un ulteriore procedimento penale nei confronti dei convenuti Natalia Porciunculas, Rodolfo Saccani, Giorgio Premi, Maria Teresa Curto si è concluso con sentenza di non luogo a procedere, successivamente riformata dalla Corte d'Appello, che ha disposto il rinvio a giudizio.

Allo stato appare pertanto configurabile una possibile situazione di litispendenza in relazione alle posizioni – rilevanti, nel caso, per quanto sopra ritenuto – dei convenuti SACCANI, LANZOTTI, CURTO, PORCIUNCULAS.

Occorre peraltro valutare se vi sia o meno identità di *petitum* e di *causa petendi* tra le diverse azioni risarcitorie.

Sulla base di quanto allegato in atti non appaiono completamente sovrapponibili *petitum* e *causa petendi* della presente azione risarcitoria e dell'azione risarcitoria promossa in sede penale, apparendo quest'ultima limitata al solo danno non patrimoniale.

Deve pertanto ritenersi legittimamente perseguibile l'azione risarcitoria promossa dalle società attrici nel presente procedimento per ottenere il ristoro del danno patrimoniale.

Nella quantificazione del danno patrimoniale subito dalle società attrici ritiene il Tribunale che, tra i vari criteri possibili di accertamento dell'entità del danno, debba essere seguito quello della valorizzazione dell'attività degli utenti – mediante i c.d. click – sui dati illecitamente utilizzati da ADGLAMOR, in quanto più puntuale rappresentazione delle conseguenze dell'attività di ADGLAMOR nel periodo in cui la stessa ha utilizzato i dati illecitamente sottratti a LUCINI&LUCINI.

Come accertato dal CTU in sede cautelare sono stati rinvenuti nel database di ADGLAMOR 4.493.017 click, corrispondenti, peraltro, a soli 1.102.363 utenti che hanno effettuato almeno un click, essendo stati i click più volte ripetuti dai medesimi utenti.

Come pacifico in causa ogni click è oggetto di valorizzazione economica nel mercato in cui operano le società attrici, ed in cui operava ADGLAMOR prima del fallimento.

Gli utenti che hanno effettuato almeno un click sono stati indicati dal CTU in 1.102.363, in quanto gli ulteriori click accertati sono stati effettuati dai medesimi utenti.

Verosimilmente attendibile – e, in ogni caso, non specificamente contestato – appare il valore medio di un click indicato dalle società attrici in € 0,40. A tale valorizzazione del click appare necessario apportare una congrua riduzione non essendovi prova certa che gli utenti che hanno



eseguito i click annotati nel database di ADGLAMOR non abbiamo anche eseguito click presso le società attrice. Tale riduzione appare ragionevolmente operabile nella misura del 40% sulla base di tutti gli elementi utilmente rilevabili dagli atti in ordine all'attività di ADGLAMOR ed all'attività delle società attrici nel periodo rilevante in cui ha operato ADGLAMOR, con conseguente determinazione del valore di un click in misura pari ad € 0,24.

Considerando tale valore per click ed il numero degli utenti che hanno effettuato almeno un click si ottiene l'importo di € 264.567,12 (€ 0,24 x 1.102.363).

I convenuti SACCANI, LANZOTTI, CURTO, PORCIUNCULAS devono essere conseguentemente condannati in solido al pagamento, in favore delle società attrici, della somma di € 264.567,12, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.

Deve altresì essere confermata l'ordinanza 20 giugno 2016 con la quale è stato autorizzato il sequestro conservativo nei confronti di LANZOTTI fino all'importo di € 40.000,00 a favore delle società attrici.

Deve trovare accoglimento anche **la domanda risarcitoria svolta in via riconvenzionale dal convenuto LANZOTTI.**

Come già ritenuto in corso di causa a favore di ADGLAMOR con ordinanza 22 dicembre 2015 (con la quale veniva inibito alle società attrici – resistenti nel procedimento cautelare in corso di causa – di pubblicare il testo dei provvedimenti cautelari pronunciati *ante causam* dal Tribunale nei confronti di ADGLAMOR senza l'espressa indicazione della loro provvisorietà, in quanto suscettibili di conferma, modifica o revoca in sede di merito, analogamente), le società attrici, nel pubblicare i provvedimenti cautelari pronunciati *ante causam*, non hanno rispettato una corretta modalità di informazione in ordine alla provvisorietà di tali provvedimenti.

Tale condotta ha certamente leso l'immagine del convenuto LANZOTTI.

Appare conseguentemente fondata la domanda riconvenzionale svolta dallo stesso per il risarcimento del danno da liquidarsi equitativamente nella misura di € 5.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo.

Non può trovare accoglimento la richiesta di pubblicazione della sentenza, in quanto non proporzionati ai fatti accertati.

Le considerazioni che precedono assorbono ogni ulteriore eccezione e domande svolta in causa.

**12. Le spese di lite** – comprese quelle di CTU come già liquidate – seguono la soccombenza dei convenuti MARCO LANZOTTI, MARIA TERESA CURTO, RODOLFO SACCANI, NATALIA PORCIUNCULAS nel rapporto processuale con le società attrici, e la soccombenza delle società attrici LUCINI & LUCINI HOLDINGS srl e LUCINI & LUCINI COMUNICATIONS Ltd nel rapporto processuale con i convenuti ALBERTO FASOLINI, PATRICK FASSI, ANDREA FILOPANTI, MONIKA BERNAS, GIORGIO PREMI, e si liquidano come in dispositivo nei limiti dei valori medi della vigente TF, dovendosi pronunciare la compensazione delle spese di lite e del procedimento cautelare *ante causam* - comprese spese di CTU del presente procedimento e del procedimento cautelare *ante causam* – tra le società attrici ed il



FALLIMENTO ADGLAMOR srl. Il convenuto MARCO LANZOTTI deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di lite del procedimento cautelare *ante causam* in favore delle società attrici, come liquidate in dispositivo secondo i valori medi della vigente TF, oltre spese di CTU di tale procedimento, come già ivi liquidate, per la parte anticipata dalle società attrici.

P.Q.M.

Il Tribunale delle Imprese di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata o assorbita,:

1. dichiara improcedibili le domande di condanna svolte dalle società attrici nei confronti del FALLIMENTO ADGLAMOR srl;
2. revoca conseguentemente il provvedimento 12 dicembre 2015 con il quale le società attrici erano state autorizzate a procedere al sequestro nei confronti di ADGLAMOR srl;
3. inibisce al FALLIMENTO ADGLAMOR srl, ed ai convenuti MARCO LANZOTTI, MARIA TERESA CURTO, RODOLFO SACCANI, NATALIA PORCIUNCULAS l'utilizzo dei dati e delle informazioni aziendali, tra cui gli indirizzi e-mail degli utenti ed i testi degli oroscopi, delle società attrici, anche mediante l'invio di comunicazioni di Direct e-mail marketing agli indirizzi contenuti nel database delle società attrici come individuati nella relazione di CTU del 7.10.2014 nel procedimento cautelare R.G. n.10505/2014 (cui sono seguite sintesi relazione CTU 21.10.2014 ed integrazione relazione CTU per attività di cancellazione dati 1.12.2014) e nella relazione di CTU del 15.10.2018 nella presente causa (cui è seguito supplemento di relazione 20.3.2019);
4. dichiara tenuti i convenuti MARCO LANZOTTI, MARIA TERESA CURTO, RODOLFO SACCANI, NATALIA PORCIUNCULAS al risarcimento del danno patrimoniale nei confronti delle società attrici;
5. condanna i convenuti MARCO LANZOTTI, MARIA TERESA CURTO, RODOLFO SACCANI, NATALIA PORCIUNCULAS, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 264.567,12, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalle società attrici;
6. conferma l'ordinanza in data 20 giugno 2016 con la quale è stato autorizzato il sequestro conservativo nei confronti di MARCO LANZOTTI fino all'importo di € 40.000,00 a favore delle società attrici, con conseguente conversione dello stesso in pignoramento nei termini di cui all'art.686 cpc;
7. condanna le società attrici LUCINI & LUCINI HOLDINGS srl e LUCINI & LUCINI COMUNICATIONS Ltd al pagamento in favore di MARCO LANZOTTI della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno per le modalità di pubblicazione dell'ordinanza pronunciata all'esito del procedimento cautelare *ante causam*;
8. rigetta ogni altra domanda;



9. dichiara compensate le spese di lite del presente procedimento e del procedimento cautelare *ante causam* tra le società attrici ed il FALLIMENTO ADGLAMOR srl, comprese spese di CTU del presente procedimento e del procedimento cautelare *ante causam*;
10. condanna i convenuti MARCO LANZOTTI, MARIA TERESA CURTO, RODOLFO SACCANI, NATALIA PORCIUNCULAS al pagamento in favore delle società attrici delle spese di lite in favore delle società attrici LUCINI & LUCINI HOLDINGS srl e LUCINI & LUCINI COMUNICATIONS Ltd liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, oltre spese di CTP documentate, e spese di CTU della presente causa, come liquidate in giudizio, per la parte anticipata dalle società attrici;
11. condanna il convenuto MARCO LANZOTTI al pagamento in favore delle società attrici LUCINI & LUCINI HOLDINGS srl e LUCINI & LUCINI COMUNICATIONS Ltd delle spese del procedimento cautelare *ante causam* n.10505/2014 RG, liquidate in € 7.962,00 e del procedimento di reclamo n.79336/2014 RG liquidate in € 5.262,00, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, oltre spese di CTP documentate, e spese di CTU del procedimento cautelare, come liquidate nel procedimento, per la parte anticipata dalle società attrici;
12. condanna le società attrici al pagamento in favore di ALBERTO FASOLINI delle spese di lite liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, e spese di CTU per la parte eventualmente anticipata dal convenuto;
13. condanna le società attrici al pagamento in favore di PATRICK FASSI delle spese di lite liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, e spese di CTU per la parte eventualmente anticipata dal convenuto;
14. condanna le società attrici al pagamento in favore di ANDREA FILOPANTI delle spese di lite liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, e spese di CTU per la parte eventualmente anticipata dal convenuto;
15. condanna le società attrici al pagamento in favore di MONIKA BERNAS delle spese di lite liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA e CPA ed anticipazioni documentate, e spese di CTU per la parte eventualmente anticipata dal convenuto;
16. condanna le società attrici al pagamento in favore di GIORGIO PREMI delle spese di lite liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, contributo unificato, IVA



e CPA ed anticipazioni documentate, e spese di CTU per la parte eventualmente anticipata dal convenuto.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020.

Il Presidente

Dott. Claudio Marangoni

Il Giudice estensore

Dott. Stefano Tarantola

